

Sei un Carabiniere? L'abbonamento per te è completamente gratuito/PAG. 23

CARABINIERI *d'Italia* Magazine

PERIODICO DI CULTURA E DI IDEE INDIPENDENTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

n. 1

GENNAIO-MARZO 2014

Spedizione in abbonamento Postale 70% Lo/Mi - Registrazione: Tribunale di Milano n. 697 del 1/12/2003 - Filiale di Milano - Work Media Srl - Viale Marelli, 352 - 20099 Sesto San Giovanni
Direttore responsabile: Antonino Puccino - Redazione: Piero Antonio Cau - €16.50 Periodico di cultura e di idee indipendente dalla Pubblica Amministrazione
Condizioni di abbonamento per i cittadini: ordinario 158,00 - Sostenitore 178,00 - Benemerito 198,00 con piccola pubblicità in omaggio



RECUPERO SOMME PER INDENNITÀ PEREQUATIVA E/O ASSEGNO DI VALORIZZAZIONE DIRIGENZIALE AD UN UFFICIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

EDITORIALE



di **PIERO ANTONIO CAU**
pierocau@carabinieriiditalia.it

Con l'auspicio che anche nelle Forze Armate e For-

ze di Polizia non siano stati commessi simili errori di valutazione e soprattutto di calcolo per importi dei ratei di indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3.1.2001 e Decreto Interministeriale 23.12.2003, e/o di assegno di valorizzazione dirigenziale, vi portiamo a conoscenza di una recente pronuncia della

prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Tutto nasce da una nota del 30.9.2010 in cui il Ministero dell'Economia ha espresso il convincimento che le indennità in questione, fissate per 13° mensilità, dovessero essere divise per 13, e non per 12, con la conseguenza che non

risultava ammesso il rateo aggiuntivo sulla tredicesima mensilità. Pertanto, l'Amministrazione si è adeguata immediatamente.

A tal proposito, si rende noto che analogo e contestuale giudizio è stato pronunciato con sentenza n. 201400325 del TAR per la Toscana, teso al recupero

delle somme ad un ufficiale del Corpo Forestale, - compresa la pronuncia anche della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio (sent.741/11) che per motivi di spazio omettiamo di riportare - il quale TAR "rammenta che sul punto la giurisprudenza è ormai assestata nell'affer-

FORZE DELL'ORDINE

L'orario effettivo del servizio deve includere il tempo impiegato per indossare la divisa

Pag. 4

PROPOSTE

L'auspicio dell'obbligatorietà della mediazione nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia

Pag. 10

SANITÀ

Risarcimento per danni di salute in ambienti di lavoro a favore di un Militare

Pag. 18

mare che in caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente l'affidamento di quest'ultimo e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere-dovere di recupero ed essa non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato; di conseguenza il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebitato è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa" (Cons. Stato sez. III, 12 settembre 2013, n. 4519).

Pertanto, vogliamo riportarvi, alcune dinamiche e circostanze della controversia promossa al Tar Toscana (sent. n. 201400333) da A. B. contro il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Infatti, della nota del Comando Regionale Toscana del Corpo Forestale dello Stato, con la quale sono stati quantificati gli importi dei ratei di indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3.1.2001 e/o di assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al decreto interministeriale 23.12.2003, da recuperare a dichiarato titolo di indebitato e per la dichiarazione di illegittimità della riduzione degli importi annui lordi delle suddette indennità, in ragione del rateo della tredicesima mensilità, operata a decorrere dal mese di dicembre 2010.

Orbene, il D.P.C.M. 3.1.2001 prevede, al punto 1, con decorrenza 1.1.2000, un'indennità perequativa ai colonnelli e brigadieri delle Forze

Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di Polizia, mentre con decreto del Ministero per la Funzione pubblica del 23.12.2003 è disposta l'attribuzione, a decorrere dal 1.1.2003, di un assegno di valorizzazione dirigenziale pari a 1.752 euro lordi per 13 mensilità.

Per dieci anni l'Amministrazione ha corrisposto i suddetti importi per 12 mensilità oltre alla tredicesima, ovvero ha diviso l'importo annuo lordo per 12 mensilità ed ha moltiplicato il risultato per 13, in tal modo attribuendo sulla tredicesima mensilità un rateo aggiuntivo.

Con nota del 30.9.2010 il Ministero dell'Economia ha espresso il convincimento che le indennità in questione, fissate per 13 mensilità, dovessero essere divise per 13, e non per 12, con la conseguenza che non risultava ammesso il rateo aggiuntivo sulla tredicesima mensilità.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha accolto la tesi espressa dal Ministero dell'Economia e, ha disposto di recuperare nei confronti del ricorrente (primo dirigente forestale) l'importo lordo di euro 5.174,66. Avverso la suddetta determinazione l'istante è insorto deducendo:

1) Relativamente all'importo corrisposto: in materia di trattamento economico, "importo annuo lordo" significa importo dovuto per 12 mensilità, mentre la tredicesima mensilità costituisce un autonomo rateo ulteriore, con la conseguenza che le indennità in questione devono essere corrisposte anche nella tredicesima mensilità; pertanto, gli importi annui lordi di cui al D.P.C.M. 3.1.2001 e al decreto interministeriale 23.12.2003 vanno divisi per



Chris Yunker

12 mensilità (al pari delle altre voci del trattamento economico), cui va aggiunto il rateo riguardante la tredicesima mensilità, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 263/1946. Per quanto riguarda la relazione alle modalità con le quali è stato disposto il recupero.

2) Omessa valutazione della buona fede dei percipienti e dell'affidamento in loro ingenerato. Occorre verificare che la pretesa recuperatoria sia attuata in modo da evitare che la restituzione incida sull'esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia, in quanto il ricorrente ha percepito gli emolumenti in questione in buona fede e per un rilevante arco temporale (dieci anni); il contestato recupero si cumula alla già operata riduzione del rateo di indennità perequativa e di valorizzazione dirigenziale, cosicché l'interessato subisce un evidente scompenso e

destabilizzazione nelle complessive condizioni esistenziali proprie e dei familiari.

3) Inosservanza dell'obbligo di motivazione; erroneità e illegittimità delle modalità di recupero per mancanza di un conteggio analitico del presunto indebitato e per quantificazione dell'importo da restituire nella misura lorda anziché netta.

4) Disparità di trattamento tra personale in servizio (nei cui confronti si sta procedendo al recupero) e personale in quiescenza (nei cui confronti l'art. 206 del d.p.r. n. 1092 del 1973 esclude il recupero ove vi sia il fatto doloso dell'interessato).

5) Prescrizione quinquennale (trattandosi di crediti da rapporto di lavoro che devono essere soddisfatti con cadenza inferiore all'anno e rilevando la prestazione che originariamente ha dato luogo al presunto indebitato oggettivo).

Con la prima censura il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritiene l'Amministrazione, deve essere corrisposto il rateo aggiuntivo della tredicesima mensilità riferito agli assegni di valorizzazione e perequativo, stante l'autonoma disciplina dell'istituto della tredicesima e la sua natura di gratificazione commisurata al trattamento economico complessivo, ex art. 7 del d.lgs. n. 263/1946. L'assunto non ha pregio.

Il D.P.C.M. 3.1.2001 e il D.M. 23.12.2003 prevedono l'attribuzione, rispettivamente, di un'indennità perequativa e di un assegno di valorizzazione determinati in misura annua lorda per 13 mensilità e indicano l'importo complessivo relativo al quantum dovuto nell'intero anno, compresa, quindi, la tredicesima mensilità. Invero "importo lordo annuale per 13 mensilità significa che l'importo com-



EDITORE:

Work Media Srl - Viale Marelli, 352
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: +39 02.92800603 (20 linee RA)

DIRETTORE COMMERCIALE

Marco Valerio
Email: info@workmedia.org
redazione@workmedia.org
www.workmedia.org

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Work Media S.r.l. - Via F.lli Bandiera, 48
20099 Sesto San Giovanni (MI)

DIRETTORE EDITORIALE:

Piero Antonio Cau

DIRETTORE RESPONSABILE:

Antonino Puccino

COORDINAMENTO REDAZIONALE:

Piero Antonio Cau
Email: redazione@carabinieriitalia.it
Tel. 02.92800600 - Fax. 02.36743884
Online: www.carabinieriitalia.it

COLLABORATORI:

Alessandro Nanni - Michele Campanelli
Giovanni Costa - Vittorio De Rasis
Margherita Naccarati - Natasha Farinelli
Osvaldo Niglio - Alessio Liberati
Federica Rossi - Fabio Monaco
Marzia Lucarini - Cosimo Torcello
Giuseppe Renato Croce - Alberto De Marco

FOTOGRAFIE: Vanja Giacani

Emiliano Rossi - Emanuele Lafranchi
Archivio fotografico Carabinieriitalia

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:

Stefano Milone

STAMPA:

A.G. Bellavite s.r.l.
Via I Maggio, 41 - 23879 Missaglia (LC)

Vendita esclusiva per abbonamento

Redazione, Amministrazione, Pubblicità
Viale Marelli, 352 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: 02.92800603 - Fax 02.36743884

Abbonamenti a Carabinieri d'Italia:

Ordinario € 158,00 - Sostenitore € 178,00 -
Benemerito € 198,00. Solo per le Forze di Polizia e Armate,
in servizio e in pensione - Gratis (Vedi pag 23)

**Periodico che non fa parte
della Pubblica Amministrazione**

Spedizione in abbonamento Postale 70% Lo/Mi
Registrazione: Tribunale di Milano n.697 del 1/12/2003
Iscrizione Registro degli operatori di comunicazione
n. 20647 del 4/2/2011

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 22 della legge 25/02/1987 n. 67 (e dell'art. 2.3° comma lettera i) del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni. Qualora l'abbonato non dovesse trovare la pubblicazione

di proprio gradimento potrà avvalersi della clausola di ripensamento e ottenere il rimborso della somma versata, richiedendola in forma scritta nei termini previsti dalla legge. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Per soli fini amministrativi, l'abbonato che non intenda rinnovare l'abbonamento deve darne tempestiva comunicazione scritta alla società di diffusione.

È vietata la riproduzione anche parziale dei testi e dei materiali pubblicati senza la preventiva autorizzazione scritta dall'Editore. I contenuti ed i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori stessi, pertanto non impegnano il direttore né il comitato di redazione. Si precisa che "Carabinieri d'Italia Magazine" non è una pubblicazione dell'Amministrazione pubblica, né gli addetti alla diffusione possono qualificarsi come appartenenti alla stessa. La direzione declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni, pur assicurando la massima precisione e diligenza nella pubblicazione dei materiali.

GARANZIA DI RISERVATEZZA:

Si garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica e la cancellazione scrivendo a: Carabinieri d'Italia Magazine, c/o Work Media - Viale Marelli 352, 116 - 20099 Sesto San Giovanni (MI). Le informazioni custodite nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di adempiere al contratto da Lei sottoscritto. Non è prevista la comunicazione o diffusione a terzi. In conformità al D.L. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

plexivo riconosciuto al dirigente deve essere spalmato su 13 mensilità e non che dal medesimo importo deve essere estratta una tredicesima mensilità attraverso l'artificioso metodo di dividere lo stesso importo per 12 e moltiplicandolo per 13" (Corte dei Conti, sez. Giur. Reg. Lazio, 2.5.2011, n. 714).

Il secondo motivo è incentrato sull'omessa valutazione della buona fede e dell'affidamento ingenerato dall'Amministrazione, nonché sullo scorporo che l'impugnata determinazione provocherebbe alle condizioni esistenziali dell'interessato e della sua famiglia. I rilievi non sono condivisibili.

Il dettato normativo quantifica chiaramente i compensi in questione nella misura corrispondente all'intero anno, cosicché l'interpretazione letterale dei citati D.P.C.M. e D.M. induce ad escludere la spettanza del rateo aggiuntivo sulla tredicesima mensilità. Pertanto, alla luce dell'univoco precetto in tema di corresponsione degli assegni de quibus, nessun affidamento qualificato avrebbe potuto formarsi in capo ai percipienti; non può sussistere, di conseguenza, alcuna situazione di buona fede giuridicamente rilevante.

Inoltre, l'entità complessiva dell'importo (euro 5.186,09) preteso dal Ministero resistente non appare tale da stravolgere o inficiare il tenore di vita del ricorrente e della sua famiglia reso possibile dal trattamento economico originariamente erogato e, comunque, il competente Comando regionale, con missiva del 9.12.2010, ha fatto espressamente salva la possibilità per l'interessato di richiedere un'adeguata rateizzazione.

Inoltre, con la prima parte della terza doglianza l'istante lamenta il difetto di motivazione, stante la mancata indicazione delle modalità di cal-



colo degli importi oggetto del provvedimento di recupero. L'assunto non può essere accolto, poiché, a fronte dell'importo lordo dell'assegno di valorizzazione e dell'indennità perequativa specificato dal D.P.C.M. e dal citato D.M., ed a fronte del chiaro tenore della nota ministeriale del 9.12.2010 indirizzata al ricorrente (con la quale il Ministero delle Politiche Agricole precisa che "per la corretta applicazione dell'indennità e dell'assegno in parola è necessario dividere gli importi annui lordi indicati nelle citate norme per 13" e che l'importo da restituire è rappresentato dai ratei aggiuntivi corrisposti sulle tredicesime mensilità, fatta salva la richiesta di rateizzazione dell'interessato), appare com-

prendibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione ai fini del computo della somma oggetto della contestata ripetizione, ovvero risulta adeguatamente puntualizzato quali siano le voci economiche destinate ad essere trattenute dalla retribuzione e le ragioni della decisione di recuperare i ratei indebitamente corrisposti. Invece con la seconda parte della terza doglianza il ricorrente lamenta che il Ministero avrebbe effettuato il recupero dell'importo al lordo, anziché al netto delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali. Il rilievo non ha pregio, perché, in realtà, risulta che il decremento subito dal ricorrente nella retribuzione corrisponde all'importo netto, in quanto l'addebito al lordo

è stato accompagnato da un accredito del relativo conguaglio fiscale e previdenziale, secondo quanto puntualizzato dal Direttore di Divisione dell'Ufficio Trattamento Economico nella relazione datata 20.12.2013.

Al riguardo l'esponente replica, nella memoria difensiva depositata in giudizio, che la detrazione avrebbe dovuto essere operata tra netto percepito e netto ritenuto spettante. Tuttavia, ad avviso del Collegio, il predetto accredito dei conguagli porta allo stesso risultato della detrazione dell'importo netto auspicata dall'interessato.

Con il quarto motivo l'istante deduce la disparità di trattamento rispetto alla disciplina della ripetizione dell'indebito valevole per il personale col-

locato a riposo, ex art. 206 del d.p.r. n. 1092 del 1973.

La predetta norma, che assume natura eccezionale e riguarda i pagamenti disposti sulla base di provvedimenti pensionistici revocati o modificati, regola una fattispecie diversa da quella in esame: nel caso di specie rileva infatti una erronea lettura di disposizioni generali, ossia l'errore di diritto che ha portato l'Amministrazione al pagamento di importi non dovuti, e non l'erroneo riconoscimento di revoche o modifiche di provvedimenti amministrativi.

E' stata infine eccepita, con la quinta doglianza, la prescrizione del credito vantato dall'Ente per decorso del termine di cinque anni. Anche questo rilievo appare infondato, in quanto in materia di ripetizione dell'indebito oggettivo vale la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 codice civile. Invero, l'ipotesi della prescrizione quinquennale è del tutto eccezionale ed applicabile soltanto ai casi espressamente previsti dalla legge.

Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge e ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. ●

L'attribuzione, rispettivamente, di un'indennità perequativa e di un assegno di valorizzazione determinati in misura annua lorda per 13 mensilità e indicano l'importo complessivo relativo al quantum dovuto nell'intero anno, compresa, quindi, la tredicesima mensilità. Invero "importo lordo annuale per 13 mensilità significa che l'importo complessivo riconosciuto al dirigente deve essere spalmato su 13 mensilità e non che dal medesimo importo deve essere estratta una tredicesima mensilità attraverso l'artificioso metodo di dividere lo stesso importo per 12 e moltiplicandolo per 13"

PRONUNCE E PROVVEDIMENTI GIURISPRUDENZIALI

FORZE DELL'ORDINE: L'ORARIO EFFETTIVO DEL SERVIZIO DEVE INCLUDERE IL TEMPO IMPIEGATO PER INDOSSARE LA DIVISA

Una recente sentenza della Cassazione rivoluziona la consuetudine sul calcolo dell'orario di lavoro



di ALESSANDRO NANNI

Nel guazzabuglio di norme, leggende e disposizioni che disciplinano tra le varie materie, anche il regolamento sul servizio assicurato dagli operatori delle forze dell'ordine, la Corte di Cassazione recentemente, ha cercato di fare luce su un tema molto caro a Carabinieri, Poliziotti e Finanziari: l'orario effettivo di lavoro. Malgrado sia risaputo che questi "servitori dello Stato" debbano intervenire in qualsiasi momento ci sia la consumazione di un reato, anche al di fuori dell'orario di lavoro, garantendo 24 ore su 24 la sicurezza dei cittadini, alcuni dubbi sono sempre emersi in merito al computo del tempo impiegato per indossare la divisa, nel totale delle ore di servizio realmente effettuate. A tal proposito la Corte di Cassazione ha pronunciato, il 7 febbraio 2014, la sentenza n. 2837, per cercare di dissipare ogni incertezza, ribadendo che, "in relazione alla regola fissata con R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 (una fonte legislativa che risale a 91 anni fa!) per la quale "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa", il principio in base al quale tale disposizione non impedisce di considerare come lavoro effettivo, il tempo utilizzato per mettersi la divisa, quest'ultimo deve essere retribuito quando la fase della svestizione sia diretta dal datore di lavoro, che ne regolamenta sia il luogo che il tempo di



esecuzione, oppure si tratti di operazioni che siano necessarie e obbligatorie per l'espletamento della propria attività lavorativa. Questa tematica ad onor del vero, era stata già trattata alcuni anni fa, ed infatti il Consiglio Intermedio di Rappresentanza del Comando Interregionale Carabinieri - Vittorio Veneto, emanò in data 1° ottobre 2010 la delibera N° 359 annessa al verbale n. 161/X del giorno stesso e del 28 - 29 - 30 settembre precedenti, l'oggetto del documento era anche allora il Benessere del personale - vestizione e svestizione dell'uniforme. Il CO.I.R. già in quell'occasione, dopo aver preso in considerazione e fatta sua la precedente delibera N° 296 datata 4 febbraio 2010 del Co.Ba.R. Emilia Romagna, disponeva la trasmissione al Co.Ce.R. della stessa affinché venisse presa in esame in sede di rinnovo contrattuale. In concreto si chiedeva, con riferimento

alla sentenza n. 20179 datata 22.07.2009, della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro, che confermava quanto riconosciuto dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 488/04, di estendere ai militari della Benemerita, il dispositivo secondo il quale "il tempo impiegato per la vestizione e la svestizione della divisa aziendale corrispondeva ad un obbligo imposto dal datore di lavoro" per cui "ha ritenuto congruo il tempo di venti minuti complessivi per le operazioni in questione..."; con quella delibera si prendeva in considerazione l'eventuale riconoscimento di retribuzione per il predetto arco temporale in favore dei Carabinieri, con eventuali ripercussioni positive di carattere economico e previdenziale rilevanti per i loro miseri redditi. Da quella presa di posizione del CO.I.R. di tempo ne è passato, finché quest'anno, è stato rispolverato di nuovo l'argomento. Questa volta, la vicenda presa

in considerazione dai togati della Corte di Appello di Napoli, si riferisce ad un addetto alla lavorazione di surgelati e gelati, costretto a mettersi addosso una tuta, calzare apposite scarpe antinfortunistiche, infilarsi un copricapo e vestiti intimi distribuiti dall'azienda, con la conseguenza di doversi presentare sul posto di lavoro circa 15 minuti prima dell'inizio del proprio turno; solamente dopo essersi vestito ed aver oltrepassato un apposito tornello con marcatura del badge, il predetto dipendente poteva finalmente raggiungere il posto di lavoro dove l'attendeva un'apparecchiatura bollatrice che registrava l'orario di entrata. L'intera procedura doveva poi essere seguita dal lavoratore dopo la fine del proprio turno di servizio, per poi togliere tutti i capi di vestiario utilizzati per svolgere le proprie mansioni. Il giudice dell'appello, nel modificare la sentenza del pre-

cedente grado di giudizio, ha riconosciuto il diritto del lavoratore all'emolumento relativo al tempo utilizzato per le fasi di vestizione e svestizione, ritenendole obbligatorie e indispensabili per lo svolgimento delle mansioni sotto la direzione del datore di lavoro. Logicamente i giudici di legittimità non hanno condiviso le tesi sostenute in sede di giudizio dai legali dell'azienda, ed infatti la loro opinione è stata connotata dalla precisazione che "l'orientamento secondo cui per valutare un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera, consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 comma 2 cod.civ.) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva". La similitudine della vicenda presa in esame nella sentenza, con la realtà lavorativa degli operatori delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate è lampante; migliaia di uomini e donne appartenenti al comparto sicurezza e difesa sono obbligati giornalmente, per poter svolgere appropriatamente i compiti istituzionali ad essi demandati, ad indossare una divisa.

C'è chi impiega 10 minuti per completare la svestizione, e chi invece ne utilizza 20, in relazione al reparto di appar-



tenenza e allo specifico servizio da svolgere, fatto sta che ora, con il pronunciamento della Corte di Cassazione si concretizza anche per questi lavoratori, il riconoscimento della retribuzione per il lasso di tempo utilizzato per indossare una divisa. Se e come verrà effettuato questo riconoscimento è tutto da vedere, ci potrebbe essere una riduzione dell'orario effettivo di lavoro onde poter includere il tempo necessario per la svestizione, come ci potrebbe essere un suo inserimento nel monte ore di straordinario; quest'ultima ipotesi potrebbe essere quella più plausibile dal punto di vista economico e quella più appetibile per i lavoratori del settore Sicurezza e Difesa, i quali potrebbero vedersi riconoscere dai 30 ai 40 minuti in

più di lavoro extra giornalieri (15 o 20 per indossare la divisa e 15 o 20 per togliersela). C'è da essere perplessi però nel pensare come i vari Corpi armati dello Stato possano adeguarsi concretamente alla sentenza pronunciata dai togati della Cassazione, visto che eventuali provvedimenti in tal senso debbano essere emanati in seguito a idonee proposte legislative del Governo, che sono da considerarsi sempre meno concretizzabili visti i continui tagli operati da quest'ultimo all'intero comparto sicurezza e difesa e tenuto conto della sua riluttanza nel considerare qualsiasi ipotesi di adeguamento economico per le già misere retribuzioni elargite a Poliziotti, Carabinieri e Finanziari sempre più relegati verso i ceti più poveri della società ci-

vile. Del resto i loro stipendi sono bloccati oramai da quasi 5 anni e non si vede ancora alcuna possibilità all'orizzonte per il tanto atteso sblocco che potrebbe esserci dopo il 31 dicembre prossimo. I sindacati di Polizia ed i Cocer aspettano che il nuovo Governo concluda il percorso intrapreso con il riordino delle carriere e dia ossigeno ad un comparto per troppo tempo lasciato alla deriva, che ha bisogno di "forze fresche" per consentire il ricambio generazionale di cui ha bisogno, l'avvio della previdenza complementare, nonché l'adeguamento delle indennità accessorie come straordinari, notturni e magari, chissà, ma noi non ci crediamo troppo, anche la remunerazione del tempo necessario alla vestizione e svestizione. ●

DINAMICHE E PROPOSTE

LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MEDIATORE CIVILE PER GLI OPERATORI DELLE FORZE DI POLIZIA



di **PIERO ANTONIO CAU**
 pierocau@carabinieriiditalia.it

Sembrirebbe che alcuni reparti delle Forze di Polizia civile e Militare non autorizzano l'attività privata extraprofessionale in qualità di Mediatore Civile, adducendo l'incompatibilità con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. In prima analisi, occorre evidenziare - per la categoria delle Forze di Polizia ad ordinamento militare - che la circolare del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare n. M_DGMIL_04_0396572 del 31 luglio 2008, - in materia di disposizioni di esercizio di attività extraprofessionale, da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni e della disciplina delle incompatibilità - non fa alcun riferimento alla nuova figura della qualifica di Mediatore Civile. Tuttavia, considerato che l'obbligatorietà della mediazione civile, è vigente da pochi mesi dopo un articolato iter legislativo, con la pubblicazione della legge n. 98 del 9 agosto 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63) di conversione del DL "fare" (DL 69/2013), sicuramente occorre che il legislatore preveda anche una disciplina normativa/legislativa che regoli tale attività anche per le Forze di Polizia ad ordinamento militare. Pertanto, in attesa di sanare le lacune legislative e ragionando sulla ratio della limitazione di autorizzazione per il personale

delle Forze di Polizia nell'attività extraprofessionale di mediatore civile, adducendo l'incompatibilità con la qualifica di polizia giudiziaria, ossia: all'osservanza dell'art. 10 del D.L. 4 marzo 2010, n. 28 del segreto professionale, ove le "dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio e le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio". E pertanto, il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

L'articolo 200 del codice di procedura penale, in merito al segreto professionale prevede che:

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
 - a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
 - b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
 - c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
 - d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. Osservando, una dinamica logica ed obiettiva in merito alla norma di riferimento del segreto profes-

sionale e dell'incompatibilità con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sulle attività extraprofessionali, sembrerebbe che si registra una incongruenza di opportunità come la concessione per alcune categorie: si pensi ad esempio per coloro con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, che vengono autorizzati ad esercitare la pratica forense ai fini dell'abilitazione da Avvocato; al segreto professionale che deve tenere l'ufficiale medico Psicologo appartenente alla forze di polizia, ai giornalisti pubblicisti delle forze di polizia, ecc...

Quindi se l'incompatibilità si presenta per gli appartenenti alle forze di polizia in quanto investiti di qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria a svolgere - liberi dal servizio - l'attività extraprofessionale di Mediatore Civile, sicuramente l'incompatibilità, si potrebbe ravvisare anche per gli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono la pratica forense, il medico psicologo, e i giornalisti pubblicisti ecc...

Inoltre occorre evidenziare che qualora si optasse per la concessione a favore del personale delle Forze di Polizia ad esercitare l'attività extraprofessionale di mediatore civile, e nella mediazione emergesse un'eccezione giudiziaria, bisogna capire e distinguere se l'eccezione sia perseguibile a querela di parte e/o perseguibile d'ufficio. Quindi l'espressa volontà della persona lesa a chiedere la punizione penale. Infatti anche il reato di Stalking, è perseguibile a querela di parte e solo successivamente è irrevocabile.

D'altro canto, non si può negare tra l'altro, - al di là della mediazione civile - che gli appartenenti alle Forze dell' Ordine, già

svolgono analoghe funzioni istituzionali, come la "Bonaria composizione dei dissidi privati", ad esempio litigi famigliari e/o condominiali, in quanto le Forze di Polizia spesso intervengono per far prevalere la ragione. Compito che da sempre è stato svolto anche dai comandanti di stazione dei carabinieri. Tuttavia, qualora l'ostacolo fosse l'incompatibilità della qualifica di ufficiale di polizia giudiziari, basterebbe far firmare una liberatoria/informativa all'attore e convenuto della mediazione, che qualora durante il tentativo di conciliazione, dovesse emergere notizia di reato perseguibile d'ufficio e di interesse operativo, il mediatore potrà trasmettere alle competenti autorità la circostanza rappresentata di carattere giudiziario. Giova rappresentare che vi è una disparità di trattamento tra Militari e Militari con qualifica di ufficiali di Polizia giudiziaria. Infatti per i primi - che non rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria - il III Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha già concesso ai militari e ufficiali di carriera, autorizzazioni per attività privata extraprofessionale retribuita in qualità di Mediatore Civile e Commerciale per un impegno di massimo di 16 ore mensili. Quindi il Ministero della Difesa non ha posto nessun ostacolo per l'attività di Mediatore Civile e Commerciale ai Militari di carriera. Pertanto, ci auspichiamo che il legislatore disciplini quanto prima il novellato della qualifica di Mediatore Civile anche per l'eventuale attività extraprofessionale agli appartenenti alle Forze di Polizia sia civile che ad ordinamento militare. ●

TRATTAMENTO ECONOMICO

FISCO E PENSIONI. LA GUERRA CONTINUA



di GIOVANNI COSTA

Faccio seguito ad una mia precedente nota pubblicata su questo Magazine (n.3 maggio-giugno 2010), per significare che, nonostante tutte le nostre istanze mirate a risolvere, in tutto o in parte, il gravoso problema delle pensioni, civili e militari, pubbliche e private, non ultime quelle relative alle Forze dell'Ordine, nulla è stato fatto.

Anzi, come se non ce ne fosse stato bisogno, la situazione si è ulteriormente aggravata, grazie alle nuove e numerose tasse e balzelli che i nostri ineffabili Governanti continuano a riversare sulle spalle dei poveri contribuenti, ovviamente i soliti noti, cioè lavoratori dipendenti e pensionati.

Con una faccia di bronzo degna di miglior causa, la Casta che vorrebbe migliorare, non si sa come, il nostro Paese, continua a riempirsi le proprie tasche alle spalle dei cittadini con nuovi benefici, e ad aumentare gli sprechi (vedi la recentissima legge "salva Roma"), mentre lavoratori dipendenti e pensionati, che ormai si trovano allo stremo delle loro modestissime possibilità, continuano a stare a guardare.

Miei cari lettori, non è ormai giunto il momento di dire BASTA?

Noi pensionati non possiamo continuare a vedere calpestato il nostro sacrosanto diritto alla sopravvivenza, peraltro garantito dalla costituzione, e sopportare un Fisco sempre più famelico ed aggressivo.

Il fu ceti medio, ormai ridotto allo stato pietoso che tutti possono constatare, vuole ancora una volta far



sentire a chi ci governa la propria voce indignata che le Istituzioni non possono più ignorare.

Per quanto sopra esposto, intendo riproporre in questa sede le richieste a suo tempo avanzate in favore dei pensionati, ed in particolare di quelli delle Forze dell'Ordine, che più necessitano di ottenere dei benefici, per i particolari e numerosi sacrifici affrontati durante la loro vita lavorativa.

A tale riguardo, poiché una possibile riforma delle pensioni in senso migliorativo non può prescindere dalla modifica della leva fiscale, si è dell'avviso che un'eventuale riforma fiscale, peraltro nell'Agenda del nuovo Governo, dovrebbe mirare, più che ad una diminuzione delle aliquote fiscali, piuttosto all'applicazione del carico fiscale, non sul reddito "lordo", ma su quello "netto", intendendo per quest'ultimo il reddito imponibile, una volta portate in "deduzione" e non in "de-

trazione d'imposta" tutte le spese affrontate dal contribuente per il mantenimento proprio e della propria famiglia, così come peraltro avviene nel sistema tributario di altri Paesi.

A titolo puramente esemplificativo potrebbero essere portate in deduzione, in tutto o in parte, le seguenti spese, ovviamente se regolarmente documentate:

- Affitto della casa di abitazione;
- Affitto garage per la propria autovettura;
- Ammortamento spese per l'acquisto di una casa di abitazione o di una autovettura;
- Spese per il pagamento di utenze (elettricità, gas e telefono fisso) dell'abitazione;
- Spese mediche comunque effettuate per visite, accertamenti diagnostici, ricoveri ed interventi;
- Spese sostenute per l'acquisto di generi alimentari e non alimentari, beninteso generi di largo consumo e non di lusso.

Adottando questo tipo di deduzioni, il rimanente reddito netto potrebbe essere assoggettato ad un'imposizione fiscale progressiva che potrebbe indirizzarsi soprattutto sui redditi più elevati. Sono proposte quelle sopraesposte che potrebbero sollevare le ire del Ministro dell'Economia, al quale vogliamo fin da ora presentare le nostre scuse, ma tant'è, qualcosa bisognerà pur fare per riportare la pace tra il Fisco ed il contribuente.

Per quanto concerne le pensioni di cui si è parlato e scritto abbondantemente in questi ultimi anni, senza mai giungere purtroppo a risultati concreti, giova ribadire ancora una volta che la pensione, essendo considerata, anche da una giurisprudenza consolidata, una retribuzione differita, deve essere interessata dai miglioramenti economici previsti per le retribuzioni del personale in attività di servizio.

Si soggiunge ancora una volta che dovrà essere previ-

sto in futuro l'eliminazione, in tutto o in parte, del grave fenomeno delle "pensioni d'annata", intervenendo con un appropriato alleggerimento del carico fiscale, la revisione delle norme in materia di pensioni di reversibilità e, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria per i pensionati di età più avanzata, la totale assunzione in carico del Servizio Sanitario Nazionale delle spese mediche sostenute, prevedendo anche il rimborso delle citate spese, beninteso a presentazione della necessaria documentazione.

E, infine, per i pensionati delle Forze di Polizia che attendono da tempo un tangibile segno di riconoscimento da parte delle Istituzioni per l'impegno ed il particolare spirito di sacrificio da sempre dimostrato, la previsione che la speciale Indennità d'Istituto, finora attribuita soltanto al personale in servizio, sia totalmente inserita nella pensione. ●

α LEGISLAZIONE

UTILIZZO DELLO SPRAY AL PEPERONCINO: PER LE FORZE DELL'ORDINE UNO STRUMENTO DI DIFESA IN PIÙ

Avviata la sperimentazione per l'utilizzo, come mezzo di autodifesa, dell'Oleoresin Capsicum (OC)



di ALESSANDRO NANNI

I casi di aggressione contro gli operatori delle forze dell'ordine sono diventati sempre più frequenti, a causa della mancanza di tutele legislative nei loro confronti e del timore di ripercussioni penali nel caso in cui debbano ricorrere come "estrema ratio" all'uso delle armi. Questa situazione, divenuta oramai insostenibile, la vivono giornalmente i numerosi Carabinieri, Poliziotti e Finanziari, chiamati a difendere i cittadini dalla criminalità mettendo però a rischio la loro vita.

Uomini e donne in divisa che non affrontano più con la stessa serenità di prima le insidie che la strada gli pone davanti, non solo perché penalizzati e puniti dalla giustizia per qualsiasi tipo di errore che compiono nell'adempimento del loro dovere (quasi sempre vengono condannati più aspramente di ogni comune cittadino), ma anche perché non hanno mezzi ed equipaggiamento idonei per contrastare nel migliore dei modi i criminali.

Ed è proprio considerando quest'ultimo aspetto che, qualcuno di coloro che siedono sulle poltrone dorate del potere, al Ministero degli Interni per intenderci, ha finalmente preso atto del problema cercando di trovare qualche soluzione a questa situazione allarmante; della serie: non si può andare avanti così, con criminali quasi sempre impuniti davanti alla legge e operatori delle forze dell'ordine beffeggiati, aggrediti, feriti, uccisi, magari per non aver reagito adeguatamente per la paura di essere perseguitati successivamente dalla legge che loro stessi cercano di difendere. Ecco che allora, dopo tanti anni di inspiegabili inter-

rogativi sull'adeguatezza, costituzionalità e fattibilità inerente tale misura, in un Paese dei se e dei ma, è stata varata la sperimentazione degli strumenti di dissuasione e autodifesa all'Oleoresin Capsicum (OC) da impiegarsi nei servizi di controllo del territorio, attraverso il Decreto del Capo della Polizia datato 31 gennaio 2014. Il predetto provvedimento stabilisce, nei suoi pochi ed esaustivi articoli, quali sono le modalità e le disposizioni da rispettare durante la fase della sperimentazione, che avverrà durante un periodo di 6 mesi, dal 10 febbraio al 10 agosto 2014, nei seguenti reparti impegnati appunto, nei servizi di controllo del territorio: Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano e relativi Commissariati, Compartimento Polizia Ferroviaria delle 4 Stazioni principali del capoluogo lombardo (Porta Garibaldi, Bovisa, Milano Centrale e Lambrate). Gli strumenti di dissuasione che verranno utilizzati dalle forze dell'ordine in questa fase sperimentale, sono il modello RSG2 bianco a nebulizzazione e prodotti decontaminanti proposto dalla ditta "Defence System s.r.l." e il modello OCMK6 avente le stesse caratteristiche del primo, proposto dalla Ditta "Mad Max Co. Italia"; entrambi i prodotti risultano essere conformi, per la libera vendita ed il porto, al Decreto Interministeriale n. 103 del 12.05.2011.

Gli esiti relativi alla sperimentazione saranno riepilogati in una specifica relazione di dettaglio tecnico - operativo, al fine di poter formulare ulteriori valutazioni inerenti l'utilizzo ordinario del cosiddetto "spray al peperoncino" per finalità di autodifesa nei servizi di controllo sul territorio. Sicuramente la portata della decisione finale riguardante l'utilizzo o meno dell'Oleoresin Capsicum è tutt'altro che scontata, dal momento che, se in altri stati a noi non lontani questo oramai avviene da anni, in Italia viene seguita una linea strategica diametralmente opposta, in quanto si pensa di più a non rafforzare



le Forze dell'Ordine dal punto di vista legislativo e logistico (mezzi, equipaggiamento, ecc.), piuttosto che rendere il loro lavoro più agevole e sicuro. Questa strategia è testimoniata dai continui tagli operati dai Governi all'intero comparto Sicurezza, che non consentono di assicurare quei servizi minimi di controllo del territorio indispensabili per la convivenza civile dei cittadini. Negli altri Paesi europei il famigerato spray è utilizzato già da molto tempo, come anche il tonfa, manganello utilizzato in Ordine Pubblico ritenuto in Italia troppo smisurato in proporzione ai danni fisici che può cagionare, questa è l'Italia, Paese che chiede sempre più sacrifici agli operatori delle Forze dell'Ordine ma che, in cambio non fa nulla per la loro incolumità fisica. Dal punto di vista pratico, il nebulizzatore all'oleoresin capsicum, rilascia una sostanza irritante che provoca i suoi effetti a non più di 3 metri di distanza.

C'è da dire che già da alcuni anni i vertici della sicurezza hanno preso in considerazione la possibilità di dotare le forze dell'ordine di questa "arma", ma i dubbi sulla pericolosità della sostanza ne avevano sempre frenato l'introduzione, tanto che, le relative analisi andavano avanti da 6 anni. L'allora capo della polizia,

Antonio Manganelli, in audizione presso la commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati nel febbraio del 2012, aveva sottolineato l'utilità dello spray malgrado alcune perplessità sollevate dalle commissioni del Ministero della Salute che concludevano le loro valutazioni rimarcando la nocività del capsicum. Ora i dubbi sono stati sciolti e c'è stato il via libera. Alcuni esponenti sindacali si sono dichiarati soddisfatti per l'inizio della sperimentazione. Altri esponenti sindacali invece hanno esternato il loro disappunto, in questo caso è stato il COISP a protestare soprattutto in occasione della recente evasione di Domenico Cutri dal tribunale di Gallarate, che ha suscitato non poche polemiche. La presa di posizione del Coisp in quell'occasione è stata chiara, chiedendo in particolare, di dotare le forze dell'ordine di spray al peperoncino alla luce del fatto che gli stessi banditi lo hanno usato contro gli agenti durante quella evasione. Sì, perché il comando che in quella occasione realizzò l'assalto per far scappare il Boss, utilizzò proprio uno spray antiaggressione. Questo dettaglio, se l'intera vicenda non fosse talmente grave e drammatica, sarebbe pesantemente ridicolo. Quel che è certo è la portata di una vera

e propria beffa per molti aspetti intollerabile; una bomboletta che si compra con pochi euro ma che risulta estremamente efficace viene usata dappertutto contro gli operatori delle forze dell'ordine, dalle aggressioni nelle piazze agli assalti della criminalità organizzata, ma carabinieri, poliziotti e finanziari ancora ne sono sprovvisti, costretti loro malgrado ad usare mani, manganelli (neanche troppo rigidi perché altrimenti farebbero troppo male!) o pistole, ed in tutti questi casi sono loro a finire nei guai fino al collo.

Questo è il senso delle parole di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia che ha proseguito il suo discorso rincarando la dose: «Oggi, così come avvenuto in passato, ci aspettiamo che l'armamento dei colleghi venga immediatamente adeguato e modernizzato o, altrimenti, ci venga spiegato pubblicamente perché lo spray antiaggressione va bene per le Forze di Polizia europee, cui permette di ridurre drasticamente la necessità di giungere al contatto fisico per vincere una resistenza o evitare il perpetuarsi di una violenza, garantendo così un elevato grado di incolumità fisica dei poliziotti, e non va bene, invece, per i Poliziotti italiani». ●

INTERVISTA

QUANDO UN PRETESTUOSO MOTIVO DI SALUTE DI UN DIPENDENTE DIVENTA UN OSTACOLO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO LAVORO: IL CASO DEL MARESCIALLO CAPO LO ZITO

Intervista all'Avv.to Anna Rita Trombetta



di MARZIA LUCARINI

Abbiamo deciso di portarvi a conoscenza di una vicenda spinosa che ha avuto come protagonista il Maresciallo Capo Vincenzo Lo Zito, un appartenente al corpo militare della Croce Rossa Italiana da vent'anni che, già dal 1998, era risultato affetto da patologie a causa di servizio. Nel 2013, pur non essendo sopraggiunte altre patologie, lo Zito è stato sottoposto ad una ulteriore visita da parte del collegio medico militare per valutare le sue condizioni di salute e, inaspettatamente, nell'aprile 2013 è stato giudicato "non idoneo permanentemente" all'esercizio della propria attività e, di conseguenza, congedato. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tar Lazio che recentemente si è pronunciato a favore del Maresciallo disponendo la sospensione del provvedimento ed ordinando all'am-

ministrazione la riammissione in servizio.

A tal proposito intervistiamo l'Avv.to Anna Rita Trombetta, che ha seguito la vicenda dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Che tipo di provvedimenti sono stati attuati nei confronti del Maresciallo?

Il Maresciallo è stato oggetto di un provvedimento della Croce Rossa che, riferendosi alla valutazione effettuata dal Collegio medico alcuni mesi prima, lo riteneva non idoneo al servizio e, pertanto, lo congedava con ordinanza presidenziale.

Il provvedimento di congedo e gli atti connessi venivano, successivamente, impugnati dinanzi al Tar, perché viziati sotto diversi profili. In particolare, si tiene a precisare che lo stato di salute del Maresciallo è stabile da anni e soprattutto, non è così grave da poter essere alla base di un provvedimento del genere. Ancora più assurdo se si pensa che il Maresciallo Lo Zito, oltre ad essere cintura nera di Judo, ha conseguito recentemente la cintura nera di Ju Jutsu della F.I.J.L.K.A.M. presso la Scuo-



L'avvocato Anna Rita Trombetta

la per il Controllo del Territorio della Polizia di Stato di Pescara e, nel tempo libero insegna le arti marziali in una palestra. Di certo attività non possibili per un soggetto idoneo al lavoro!

Quali sono stati gli aspetti trattati dinanzi al Tar Lazio e i motivi della decisione?

E' chiaro che in questo giudizio l'aspetto più importante è rappresentato dalla diversità tra la relazione del Collegio medico che ha portato al congedo e le reali condizioni di salute del Maresciallo. Il Tar nel settembre 2013 si è pronunciato con una prima ordinanza, nella quale ha disposto una verifica (che sostanzialmente è una consulenza tecnica medica) per valutare l'effettivo stato di salute del Maresciallo. Successivamen-

te la Asl competente, dopo aver proceduto ai vari accertamenti, ha confermato che "le attuali condizioni di salute del Maresciallo sono compatibili con attività lavorative sedentarie e configurano una permanente idoneità ai soli servizi territoriali".

Recentemente, con l'ausilio della suesposta consulenza, il Tribunale Amministrativo si è pronunciato con ordinanza cautelare stabilendo la riammissione in servizio del Maresciallo.

Quali sono i provvedimenti propedeutici all'esecuzione dell'ordinanza?

Ad oggi, l'ordinanza è stata notificata alla competente amministrazione, affinché venga data ad essa esecuzione. Naturalmente, se entro un ragionevole periodo, l'Am-

ministrazione non ottemperasse bisognerà promuovere un ricorso in ottemperanza, sempre dinanzi al Tar per il Lazio.

Non si può ignorare, peraltro, che il Maresciallo non percepisce alcuno stipendio dal mese di aprile 2013 ed è privo di qualunque altro sostegno economico. Auspichiamo, quindi, che la Croce Rossa ottemperi a quanto ordinato dal Tribunale Amministrativo e che questo spiacevole malinteso possa concludersi quanto prima con la riammissione in servizio del Maresciallo Lo Zito.

Grazie per la sua importante testimonianza. Noi dalla redazione di Carabinieri d'Italia auguriamo un in bocca al lupo a lei ed al suo assistito. Grazie a voi. ●



Il Maresciallo Capo Vincenzo Lo Zito

ATTIVITÀ SOCIALE E CULTURALE

AL SENATO DELLA REPUBBLICA È STATO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI TOTÒ A PRESCINDERE!-ONLUS" E DALLA RIVISTA "CARABINIERI D'ITALIA MAGAZINE", IL PROGETTO SOCIALE ARCOBALENO - TERAPIA DELL'AMORE E DEL SORRISO



di ALBERTO DE MARCO

L'Associazione Amici di Totò ... a prescindere! - Onlus e la Rivista Carabinieri d'Italia Magazine, nel pomeriggio del 26 novembre u.s., presso la "Sala Capitolare" del Senato della Repubblica, hanno presentato il progetto sociale "Arcobaleno - Terapia dell'Amore e del Sorriso", nonché la premiazione della XVI Edizione del Concorso Internazionale Antonio de Curtis, Totò. Hanno relazionato lo scrittore Don Aniello Manganiello parroco di Scampia, Dott. Ugo Emanuele D'Abramo, Natalina Orlandi sorella di Emanuela, Cavaliere Luigi Avveduto rappresentante del Co.Ce.R. Carabinieri e presidente dell'associazione "Per Vivere Insieme", ed il Colonnello dei Carabinieri Vito Giuseppe Turco, vice presidente dell'associazione "Per Vivere Insieme", il Sindaco del comune di Buccino della Provincia di Salerno Nicola Parisi, il Prof. Alberto De Marco Presidente dell'associazione Amici di Totò ... a prescindere! - Onlus, che ha presentato la serata, ed infine il moderatore del convegno il Dott. Piero Antonio Cau Direttore Editoriale dell'Indipendente "Rivista Carabinieri d'Italia Magazine".

La manifestazione si è svolta con l'Adesione della Presidenza della Repubblica ed il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Lazio, della Provincia di Roma, di Radio Vaticana, di Rai Senior. Il progetto sociale è dedicato: ad Emanuela Orlandi, ad Antonio de



Curtis, "Totò", al costruttore venezuelano di origine italiana, Filippo Gagliardi "lo zio d'America", all'artista poliedrico e fraterno amico Salvatore Avveduto, all'attore Arnaldo Ninchi, al pittore del Vaticano, Irio Ottavio Fantini, alle giovanissime Camilla Barba ed Elisabetta Pocaterra, a Luciana Iorio, a Diana de Curtis, al Dott. Giancarlo Lombardi e al Dott. Annibale Martino, Vice Questore di Trieste, di origine napoletana, che nel corso della loro vita con le opere e con i loro scritti, hanno permeato nel cuore degli uomini, un arcobaleno con colori indelebili, alimentando la speranza, che un giorno si potrà vivere in un mondo migliore.

La manifestazione del progetto sociale è ideato ed organizzato dall'Associazione Amici di Totò ... a prescindere! - Onlus, dall'indipendente Rivista "Carabinieri d'Italia Magazine" e dall'As-

sociazione "Per Vivere Insieme", che utilizzeranno il contributo del 5 x 1000 della dichiarazione dei redditi destinato alle Onlus, che verranno all'Associazione Amici di Totò ... a prescindere! - Onlus, Codice Fiscale 07013111005; nonché tutte le eventuali elargizioni e "dulcis in fundo", quanto realizzeranno dalla vendita della collezione di Pio XII, ricevuta dall'Associazione in donazione, che utilizzeranno per finanziare il seguente progetto.

Intervento nell'attività sociale: nel Brasile con una particolare propensione a favore dei bambini, attraverso la costruzione di Ospedali e di Scuole.

In Italia il progetto si snoderà in diverse direzioni: incentivare l'occupazione dei giovani di Scampia (NA), coadiuvati dallo scrittore e prete "anticamorra", Don Aniello Manganiello; nella costruzione di un

centro di ricerca, che possa adoperarsi per la diffusione della terapia olistica BIDA, brevettata dal Dott. Emanuele, Ugo D'Abramo, dove le persone meno abbienti, potranno usufruirne gratuitamente; ed infine nella realizzazione di diverse strutture adeguate e collegate alla cura delle persone affette da disagio mentale nei vari processi dell'evoluzione positiva della malattia, fino all'inserimento lavorativo, come scientemente già avviene in alcune città del nord.

Intervento a favore delle classi disagiate, che avrà inizio prossimamente nel I Municipio di Roma per espandersi ad altre zone, grazie all'ausilio di un camper, soprattutto di volontari e con l'aiuto indispensabile dei benefattori, saranno distribuiti gratuitamente i beni di prima necessità. Intervento nell'attività culturale: "in primis", la realizzazione

di un Museo in Onore di Carlo Riccardi, il fotoreporter Maestro dell'Immagine, protagonista nel campo pittorico "della quinta dimensione".

Il progetto si avvale altresì della collaborazione della Confederazione Consumatori: (Mondoconsumatori, Salvaconsumatori, Federconsumatori Regionale Lazio), delle Associazioni: "Ultimi per la Legalità-Onlus", "A.N.L.E.P." (Associazione Nazionale Libertà e Progresso), dell'UNISPED (Università Sperimentale Decentrata), di "RAI Senior" e della Fondazione "Elisabetta Pocaterra". Le eventuali donazioni, saranno ampiamente documentate.

Le opere sociali che saranno realizzate dovranno essere presentate, anche attraverso i filmati sul sito dell'Associazione: www.amiciditoto.it ●

α PROPOSTE

L'AUSPICIO DELL'OBBLIGATORietà DELLA MEDIAZIONE NELLE FORZE ARMATE E NELLE FORZE DI POLIZIA


 di **PIERO ANTONIO CAU**

Dallo scorso 21 settembre nel nostro ordinamento giuridico è in vigore l'obbligatorietà della mediazione civile, ossia un tentativo di conciliazione per le attività extra giudiziarie.

Infatti, dopo un articolato iter legislativo, con la pubblicazione della legge n. 98 del 9 agosto 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63) di conversione del Dl "fare" (Dl 69/2013) la mediazione civile giunge ad un nuovo approdo.

Un approdo cui perviene il legislatore riscrivendo alcuni dei punti cardine dell'originario impianto normativo di cui al Dlgs 28/2010 soprattutto con riguardo alla mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.

Il dibattito sviluppatosi nell'attesa e poi dopo la sentenza della Corte costituzionale (n. 272/2012) che ha demolito l'intero sistema della mediazione obbligatoria per l'accertato eccesso di delega legislativa e le vicissitudini politiche che hanno contrassegnato i mesi immediatamente successivi alla pronuncia hanno condotto dapprima a talune modifiche introdotte con il Dl 69/2013 (mai entrate in vigore in quanto l'efficacia delle stesse era stata *ab origine* - opportunamente - ancorata alla legge di conversione) e poi alla legge 98/2013 che ha ulteriormente innovato nel tentativo di rispondere alle diverse indicazioni pervenute in particolare dall'avvocatura e dalla magistratura. La genesi della disciplina introdotta deve soprattutto ricondursi alle audizioni ed al successivo parere redatto dal Presidente della Commissione giustizia della Camera che



l'Ingegnere Francesco Puocci Direttore Generale ed Amministratore Unico dell'Organismo di Formazione e di Mediazione CMN

nel tentare una sintesi che potesse rispondere alle diverse esigenze emerse ha proposto una serie di condizioni divenute poi norme sulle quali è stata posta la fiducia del Governo alla Camera transitando poi dal Senato senza alcun sussulto.

Il nuovo testo di legge, che novella il Dlgs 28/2010, nasce quindi da una gestazione complessa, e complessa ne appare quindi la lettura che troverà a breve specificazione ed attuazione con la modifica

del regolamento interministeriale n. 180/2010 (già modificato con Dl n. 145/2011). Anzi la revisione del decreto interministeriale attualmente vigente costituisce una urgente esigenza perché siano chiariti taluni aspetti operativi ed interpretativi, anche al fine di avviare prassi conformi tra i numerosi organismi di mediazione che saranno chiamati a rivedere i regolamenti di procedura.

Diviene così sempre più concreto e percepibile da tutti gli

operatori un nuovo sistema giustizia, un sistema poliedrico che trova nella giurisdizione statale l'argine di garanzia (giurisdizione minima), ma che offre una molteplicità di percorsi diversamente orientati ed organizzati, ma tutti finalizzati alla composizione stragiudiziale delle controversie.

L'approccio dell'interprete dinanzi ad un sistema in evoluzione diviene necessariamente critico-costruttivo e teso a dare coerenza allo stesso con

l'obiettivo di rendere sempre più efficiente l'intero sistema giustizia.

Le novità introdotte in materia di mediazione con la legge di conversione del decreto "del fare" sono diverse e tutte caratterizzanti, tali da incidere in maniera significativa sul modello originario realizzato nel 2010, alterandone alcuni degli elementi qualificanti ed ulteriormente consolidando la simbiosi mediazione-processo in una logica inevitabilmente deflattiva. Resta così sempre sullo sfondo la finalità propria della mediazione che orienta ad una ricomposizione della lite in una prospettiva più ampia e di lungo periodo di pacificazione sociale, mediante la riduzione del tasso di litigiosità ed il conseguente riequilibrio fisiologico del rapporto tra domanda ed offerta di giustizia.

Nasce così una nuova versione del modello italiano di mediazione incentrato sull'obbligatorietà e sullo stretto nesso con il processo, tanto da renderla di fatto una vera e propria fase pre-processuale con la previsione dell'assistenza obbligatoria dell'avvocato. Gli aspetti processuali appaiono così ancor più assorbenti e sbiadiscono i profili sostanziali connessi alla negoziazione che attraverso la mediazione dovrebbero condurre all'accordo conciliativo.

Ci auspichiamo, che la disciplina della mediazione sia estesa anche per il Pubblico Impiego compreso le Forze Armate e Forze di Polizia, in modo che si possano diminuire i contenziosi interni tra militari/dipendenti e amministrazione, in particolare per le controversie riguardanti le sanzioni disciplinari. Quanto meno servirà a far esercitare alla Pubblica Amministrazione il principio di autotutela, che raramente le amministrazioni pubbliche e militari, prendono in considerazione. Infatti, si registrano nel settore disciplinare numerosi contenziosi - pendenti presso i Tribunali Amministrativi in tutte le Regioni d'Italia - tra dipendenti delle Forze di Polizia e Amministrazione, a



Un altro scatto dell'Ing. Puocci (a sinistra) e la stretta di mano con il Dott. Piero Antonio Cau (a destra)

parere di chi scrive, con una buona attività di mediazione ed esercitando il principio di autotutela, tanti di questi contenziosi pendenti - che ingolfano la macchina amministrativa ad onere del contribuente - potrebbero essere risolti preliminarmente, con tutti i vantaggi che ne derivano. Oltre ai procedimenti disciplinari per il personale delle Forze di Polizia e Forze Armate si registra altresì, un forte disagio familiare dovuto a separazioni coniugali, e affidamento minori compreso assegno di

mantenimento. Ovviamente questa somma viene decurtata dallo striminzito trattamento economico stipendiale. Sicuramente tutti questi elementi negativi turbano la serenità del malcapitato, e per saperne di più abbiamo intervistato l'Ingegnere Francesco Puocci Direttore Generale ed Amministratore Unico dell'Organismo di Formazione e di Mediazione CMN, ben radicato nel territorio Nazionale con 21 sedi, nonché tra i primi posti come organismo di Mediazione leader nel suo genere.

Infatti, proprio il predetto organismo sta formando e curando l'aspetto della mediazione familiare.

Ingegnere Puocci, diversi appartenenti alle forze dell'ordine vivono situazioni precarie a causa delle separazioni, nel tratto della mediazione familiare quali sono gli accorgimenti per favorire i papà e i minori?

Per favorire il rapporto padre figlio è opportuno abbattere la conflittualità tra i coniugi, sappiamo che nella separazione gli adulti sono invischia-

ti nelle loro problematiche dimenticandosi di ciò che provano i figli. Un problema rilevante nella separazione è che i figli perdono le loro figure referenti ancor di più nella separazione poiché il padre viene allontanato dal contesto delle mura domestiche.

Mediare tra i coniugi servirebbe a far sì che la separazione per i minori sia meno devastante poiché pur vivendo separatamente gli adulti proseguono a svolgere il loro ruolo genitoriale.

Quando ci sono separazioni spesso turbate lo stato psichico del genitore il papà si potrebbe trovare in uno stato confusionale per motivi economici materni e familiari?

In ogni ambito la separazione è un lutto, e come ogni lutto deve essere elaborato, per tutto s'intende che nella separazione avviene il senso della sconfitta e la distruzione di un progetto di vita.

Oltre questo abbiamo le problematiche economiche che s'insinuano prima della separazione si ha un reddito uni-

co in regime di separazione i redditi si dividono e il genitore uscente viene a vivere una forte indigenza ciò produce emotivamente un'elevazione dell'ansia che può far scaturire stato depressivo reattivo nella maggior parte dei casi, anche qui bisogna rivedere nel sistema giuridico i dettami che portano l'assegno di mantenimento.

Essere un genitore indigente fa sì che agli occhi dei propri figli ci si senta non idonei.

Spesso nelle Forze Armate quando il genitore padre chiede i permessi per provvedere al minore non vengono concessi al genitore padre per esigenze di servizio che vanno ad incidere nella separazione?

Bisognerebbe ammettere per i genitori separati il beneficio della legge 104.

Cosa vuole dire alle forze dell'ordine?

A questi professionisti ci farebbe piacere averli con noi.

Grazie per la sua testimonianza.

Grazie a Voi. ●

Un problema rilevante nella separazione

è che i figli perdono le loro figure referenti ancor di più nella separazione poiché il padre viene allontanato dal contesto delle mura domestiche.

COMUNICAZIONE

Per politica editoriale si è ritenuto opportuno far veicolare come free-press il nostro giornale oltre che in tutte le sedi istituzionali, comprese quella dell'Arma dei Carabinieri, gli organi di stampa, magistrati militari e ordinari, anche a tutti i parlamentari componenti della commissione difesa nominati in entrambe i rami del Parlamento, affinché gli stessi possano prendere spunto dagli articoli pubblicati sulla testata.

Per cui si invitano tutti i lettori, qualora avessero proposte concrete e documentate da avanzare, di inviarcele. Noi le vaglieremo e con il vostro consenso le pubblicheremo.

“Il tuo contributo sarà un aiuto per gli addetti ai lavori a migliorare la vita sociale dei militari e degli operatori della sicurezza”.

RUBRICA MILITARE

EVOLUZIONE DEL CONCETTO STRATEGICO DELLA NATO. DALLA POLITICA DI DIFESA ALLA POLITICA DI SICUREZZA: IMPATTO SULLA MARINA MILITARE ITALIANA



di MARGHERITA NACCARATI

È in questo numero di Carabinieri d'Italia magazine che nasce la "rubrica militare" dedicata all'approfondimento di trattati che hanno generato e generano l'evoluzione delle varie forze armate italiane fino ad arrivare alla cosiddetta "Smart Defense" che ha l'obiettivo di ottenere sempre più vantaggi riducendo al minimo i costi. In questo numero approfondiremo uno dei concetti strategici della Nato, quello che ha avuto maggiore impatto sulla Marina Militare Italiana.

Nel corso dell'ultimo ventennio la sicurezza europea ha subito profondi cambiamenti. L'Alleanza Atlantica ha ampliato il proprio ruolo, da quello di difesa a quello di sicurezza collettiva. Quando si parla di difesa collettiva, si parla di difesa nei confronti di minacce reali o potenziali, missioni di difesa dei territori degli stati membri e delle linee di comunicazione marittima dell'Atlantico del Nord previste dall'art. 5. Quando si parla di sicurezza collettiva, invece, si parla di missioni non art. 5 (peace making, peace keeping, svolte dall'Alleanza in Bosnia e Kosovo). Rispetto alle aspettative verso un nuovo ordine internazionale, coltivate all'inizio degli anni '90, in questi ultimi anni abbiamo dovuto prendere atto che la fine del sistema bipolare non ha comportato, di per sé, maggiore stabilità. Nel periodo in esame abbiamo visto nascere ed esplodere praticamente in ogni parte del mondo un numero davvero rilevante di conflitti che, evidentemente, covavano sotto le coltri del bipolarismo. Durante il bipolarismo, l'esistenza di un efficace sistema di difesa produceva sicurezza. Oggi non è più così. Tra input difesa e output sicurezza si è creato un divario. In particolare è emersa la conferma che il Mediterraneo "allargato", area di primaria importanza strategica per la nostra politica estera e della sicurezza, resta la regione nel mondo a più alta densità di tensioni, rischi e conflitti. Su tale sfondo si collocano le trasformazioni che vanno caratterizzando le più rilevanti organizzazioni di sicurezza europea e transatlantica. La linea di tendenza generale è quella di far evolvere il concetto di "difesa comune" verso quello di "difesa comune e sicurezza collettiva" orientando sempre più l'approccio ai problemi del-

la pace e della cooperazione su riferimenti internazionali ampi (come l'ONU, la NATO, etc.). In altre parole, oltre che per la difesa della Patria in senso stretto, le operazioni belliche sono sempre di più viste nel contesto di missioni a supporto della pace, per il mantenimento della legalità, della stabilità e dell'ordine internazionale; missioni cioè di peace-keeping, peace-making e peace-enforcement.

Da questa situazione di grande fluidità dello scenario internazionale e strategico, emergono nuove esigenze e più ampie missioni per le Forze Armate: viene, infatti, confermata ed esaltata la funzione delle Forze Armate come indispensabile strumento di sostegno della politica estera e di sicurezza e viene altresì individuata la necessità che tale strumento sia allo stesso tempo capace di intervenire in luoghi non sempre prevedibili e in tempi sempre più brevi.

Sulla politica militare pesa sempre di più la crescente influenza diretta esercitata - tramite la rete dei media - dalla opinione pubblica sulle istituzioni sovranazionali (prima ancora che sulle istituzioni nazionali). Così, le stesse organizzazioni sopranazionali ricevono spesso, nelle loro iniziative, una doppia legittimazione: quella derivante dalla collegialità e quella non meno importante che viene dall'orientamento dell'opinione pubblica. Dunque, il dispiegamento della forza - alla stregua di altre manifestazioni dello stato sovrano - non è più o sempre riconducibile al solo interesse nazionale, piuttosto deve trovare una giustificazione più ampia, di portata sovranazionale, dalla quale deve essere legittimato e ricevere impulso.

Infine, altro fattore determinante per la politica militare è



quello tecnologico: esso contrae i tempi e accelera le decisioni, amplia notevolmente le possibilità, ma richiede investimenti cospicui e personale di elevata specializzazione.

La trattazione dell'argomento partirà dall'introduzione, inerente il concetto strategico della NATO, per poi analizzare i cambiamenti organizzativi delle strutture militari ma soprattutto quelli avvenuti durante gli anni 90 nella marina militare per far fronte alle nuove esigenze.

La NATO, durante i 40 anni della guerra fredda, ha con successo garantito la libertà dei suoi membri e prevenuto la guerra in Europa. Gli anni dalla fine della guerra fredda hanno visto anche importanti sviluppi nel controllo degli armamenti, un processo in cui l'Alleanza è pienamente impegnata. Il ruolo dell'Alleanza in questi sviluppi positivi è stato permesso dall'ampia capacità di adattamento della sua impostazione della sicurezza, delle sue procedure e delle sue strutture. Tuttavia da allora ci sono stati ulteriori profondi sviluppi in tema di politica e di sicurezza. I pericoli della guerra fredda hanno lasciato il posto a prospettive più promettenti, ma anche più impegnative, a nuo-

ve opportunità e nuovi rischi. L'Alleanza è stata il centro degli sforzi per trovare nuovi modi di cooperazione e di reciproca comprensione facendo emergere una nuova Europa maggiormente integrata. Essa ha anche il ruolo di salvaguardare interessi comuni di sicurezza in un contesto di nuovi e spesso imprevedibili cambiamenti. Deve continuare a sostenere la difesa collettiva e rinforzare i legami transatlantici e assicurare un bilanciamento che permetta agli Alleati europei di assumere responsabilità maggiori. Deve sviluppare le relazioni con i suoi partners e preparare l'accesso dei nuovi membri. Deve soprattutto mantenere salda la volontà politica ed efficaci i mezzi militari richiesti dall'intera gamma dei suoi compiti. Il mutato contesto di riferimento ha perciò portato l'Alleanza Atlantica a riformulare, durante i lavori del vertice tenutosi a Roma nel 1991, il proprio Concetto Strategico. Questo nuovo Concetto strategico guiderà l'Alleanza nell'attuare l'insieme dei suoi intenti. Esso esprime lo scopo e la natura della NATO e i suoi fondamentali compiti di sicurezza, individua le caratteristiche principali del nuovo contesto di sicurezza, specifica gli elementi dell'impostazione

ampia dell'Alleanza del tema della sicurezza, e fornisce le direttive per i successivi adeguamenti delle sue forze militari. I suoi compiti primari sono pertanto:

Sicurezza: fornire una delle basi indispensabili per un contesto stabile di sicurezza euroatlantica, fondato sullo sviluppo di istituzioni democratiche e sull'impegno a risolvere le controversie in modo pacifico, contesto nel quale nessun paese sia in grado di intimidire o di imporsi su altri paesi con la minaccia o l'impiego della forza.

Consultazione: servire, come disposto nell'Articolo 4 del Trattato di Washington, da principale foro di consultazione transatlantico per gli Alleati, su qualsiasi argomento che coinvolga i loro interessi vitali, compresi i possibili sviluppi che mettano a rischio la sicurezza dei membri, nonché la sede appropriata di coordinamento dei loro sforzi in campi di comune interesse.

Deterrenza e difesa: esercitare un'azione di deterrenza e di difesa contro qualsiasi minaccia di aggressione rivolta ad un qualsiasi stato membro della NATO, come indicato dagli Articoli 5 e 6 del Trattato di Washington. E per accrescere la sicurezza e la stabilità dell'area

euro-atlantica:

Gestione delle crisi: essere pronti ad agire, caso per caso e previo consenso, in conformità con l'Articolo 7 del Trattato di Washington, contribuendo ad un efficace prevenzione dei conflitti ed intervenendo attivamente nella gestione delle crisi, anche con operazioni militari d'intervento in caso di crisi.

Partenariato: promuovere rapporti di partenariato, cooperazione, e dialogo su larga scala con altri paesi nell'area euro-atlantica, allo scopo di aumentare la trasparenza, la reciproca fiducia e la capacità di azione congiunta con l'Alleanza.

Nel quadro degli sforzi di adattamento dell'Alleanza per migliorare la propria capacità di assolvere i ruoli e le missioni assegnate era indispensabile conseguire tre obiettivi fondamentali: garantire la sua efficienza militare, salvaguardare il vincolo transatlantico, elaborare l'Identità Europea di Sicurezza e di Difesa nell'ambito della NATO. Inoltre, tutte queste missioni dovevano essere assolte da un nucleo unico in grado di svolgere funzioni molteplici. La nuova struttura doveva anche tener conto delle esigenze dell'ESDI e dei Gruppi operativi multinazionali interforze. Essa è resa più flessibile per poter accogliere nuovi paesi membri senza dover procedere a ristrutturazioni importanti, e prevedere un elevato coinvolgimento di paesi "partners". Ciò ha comportato una riduzione dei quartieri generali da 65 a 20. La nuova organizzazione comprende due Comandi Strategici (SC): uno per l'Atlantico e l'altro per l'Europa; il primo ha tre Comandi Regionali (RC) subordinati, il secondo due. I Comandi Regionali in Europa hanno alle proprie dipendenze dei Comandi di Forza Armata (CC) e dei Comandi interforze sub-regionali (SRC). Inoltre il Combined Joint Task Force (CJTF) rappresenta un esempio del modo in cui le Forze Militari dell'Alleanza vengono adattate alle nuove circostanze. Il concetto del CJTF venne approvato al vertice di Bruxelles del gennaio 1994. Si decise che le future disposizioni relative alla sicurezza avrebbero richiesto delle formazioni militari facilmente dispiegabili (Task Force), multinazionali (Combined) ed interforze (Joint), concepite per specifici compiti militari. Questi includevano gli aiuti umanitari, il mantenimento e l'imposizione della pace, come pure la difesa collettiva. La creazione di una struttura permanente per l'implementazione del CJTF tenne conto di:

- assicurare lo sviluppo del concetto coerentemente al processo di adattamento dell'Alleanza ed in particolare della revisione della struttura di comando mi-

litare;

- considerare le necessità della UE sviluppando il concetto in termine di impiego di forze "separabili ma non separate";

- prevedere il possibile coinvolgimento di nazioni non NATO;
- ottimizzare il rapporto costo/efficacia evitando duplicazioni.

La soluzione migliore per rispondere ai molteplici requisiti è stata quella di creare all'interno di alcuni quartieri generali permanenti dei c.d. "nuclei" del CJTF per assumere sotto il proprio controllo le Unità fornite dalle nazioni partecipanti per formare la Task Force ed iniziare il dispiegamento nell'area di operazione. I 3 comandi in oggetto sono rispettivamente JFC Napoli e JFC Brunssum che hanno permanentemente forze assegnate, e JC Lisbona che non ha forze assegnate ma è un comando deputato al rischiarimento su piattaforme navali.

La strategia marittima degli anni 90, derivante dal nuovo concetto strategico, è stata elaborata tenendo conto del mutato contesto di riferimento, con l'obiettivo primario di fornire allo strumento militare interforze maggiore flessibilità e maggiore capacità di proiezione esterna, consentendo all'Italia, attraverso la capacità della Marina di operare a "braccio lungo", di partecipare a missioni multinazionali per contribuire alla gestione delle crisi e alla stabilizzazione di aree di importanza strategica. Essa inoltre risponde più efficacemente alle esigenze di presidio marittimo nel "Mediterraneo allargato", area di importanza strategica per il nostro paese. Infine la nuova strategia marittima è volta ad assecondare e sostenere l'economia italiana nella sua proiezione internazionale favorendo un'integrazione crescente tra politica estera, politica economico-commerciale e politica di sicurezza. La connotazione marittima dello Strumento militare è dunque, ad un tempo, fondamentale e qualificante per rispondere nel migliore dei modi alle nuove esigenze della politica internazionale dell'Italia. Essa sviluppa la politica marittima non solo in funzione dei rischi e delle minacce, ma anche in funzione delle potenzialità che derivano al nostro paese dalla sua posizione geopolitica e geostrategica di Paese europeo collocato nel cuore del Mediterraneo. Dunque di paese fulcro dell'area euromediterranea. Sul mare dall'obiettivo di dominare si è passati a quello di condividere (partnership).

Per l'assolvimento delle missioni derivanti dalla funzione della Marina sulla presenza e sorveglianza le Forze Navali si presentano come strumento di base, spesso autosufficiente nelle varie componenti, in grado di operare in maniera prolungata

LO STRUMENTO MILITARE NAZIONALE

FUNZIONI: *Presenza e sorveglianza, difesa degli interessi esterni, difesa integrata degli spazi nazionali*

REQUISITI: *Tempestività e prontezza, multinazionalità ed integrazione delle forze, mobilità, sostenibilità*

"in avanti ed in anticipo" senza necessariamente rischiare forme non volute di coinvolgimento diretto. La "Presenza" è un'attività sostanzialmente preventiva, tesa a dimostrare interesse politico, a costituire deterrente, a sostenere relazioni bilaterali, a sviluppare contatti militari e a consentire la raccolta di tutte le informazioni utili alla conoscenza delle realtà geografiche, politiche, economiche e militari delle aree in cui si potrà essere chiamati ad operare. La funzione "Presenza" si trasforma in funzione "Sorveglianza" nel momento in cui gli interessi nazionali in zona appaiono essere soggetti a forme, sia pur blande, di minaccia. Tale funzione, nel suo complesso, può essere esercitata da aliquote di tutte le componenti dello strumento aeronavale e può svilupparsi sia in vicinanza del territorio nazionale sia a "braccio lungo", a seconda della lontananza delle basi nazionali. Rientrano in questa categoria le attività di controllo dei flussi migratori, la protezione dei pescherecci, la salvaguardia del patrimonio ambientale marittimo e la ricerca archeologica, le operazioni di presenza e le campagne di istruzione.

Per Difesa degli interessi esterni e contributo alla sicurezza internazionale si prevede per la Marina una serie di attività che vanno dagli interventi a scopo umanitario e di prevenzione dei conflitti fino al concorso nella gestione delle crisi con l'impiego di forze combattenti per operazioni di peace-keeping e peace-enforcing. Forme di impiego, ormai divenute una costante operativa, che richiedono la partecipazione a forze multinazionali in aree di crisi anche lontane dall'immediato contesto regionale. Questa funzione è quella in cui maggiormente si manifestano le istanze di cambiamento: l'intervento a braccio lungo, sul mare e dal mare, anche con piena integrazione interforze. In tale contesto le forze navali devono manifestare al meglio le loro peculiari caratteristiche di flessibilità, tempestività, mobilità e autonomia logistica. La nave opportunamente attrezzata, meglio ancora il gruppo navale composto, abilita lo strumento militare ad esercitare l'influenza sugli avvenimenti a terra. A questa seconda funzione la Marina dedica prevalentemente le Unità di prima linea, le Unità specializzate

e i velivoli imbarcati.

Pertanto, la missione derivante la difesa integrata degli spazi nazionali, richiede l'impiego di tutte le forze aeronavali per l'attuazione dei piani di difesa integrata (nazionale, UE e NATO) in caso di aggressione diretta al territorio o alle forze alleate. Si tratta di una funzione della massima importanza e, sebbene si configuri nel quadro di scenari improbabili, su di essa non va mai allentata la tensione.

Tuttavia, si registra uno spostamento del centro di gravitazione della Strategia Navale dal controllo del mare al controllo della terraferma intesa come capacità di influenzare le operazioni sul teatro terrestre. L'aspetto innovativo risiede nel fatto che le forze navali, dalle loro aree marittime, sono proiettate e focalizzate verso aree di crisi oltremare, ma sono anche proiettate verso aree di crisi nazionali. Il problema della tutela dei confini marittimi nazionali, da un certo numero di anni a questa parte, comincia ad essere visto non più dal territorio nazionale verso i confini e quindi verso l'esterno, ma dall'esterno verso il territorio nazionale. Le forze navali rappresentano gli strumenti più idonei per stabilire quella dimensione in profondità che consente alle forze di Polizia di poter intervenire nelle acque territoriali e quindi sul territorio nazionale. Fra i ruoli fondamentali svolti tradizionalmente dalle marine si sono notevolmente accentuati negli anni novanta il ruolo politico-diplomatico, il ruolo militare che si è spostato dalla deterrenza alla compellenza (cioè dalla dimostrazione di capacità militari all'effettivo e possibile impiego della forza seppur con intensità ed a livelli inferiori che nel passato), ed infine quello di polizia marittima che si concentra sulla tutela dal mare delle frontiere marittime contro i traffici illeciti. La presenza Navale inoltre, è una missione che più delle altre mantiene un marcato carattere nazionale anche se talvolta viene svolta a livello NATO o Multinazionale. L'area d'interesse strategico si è ampliata nel corso degli anni passando dal Mediterraneo Centrale degli anni '80 al Mediterraneo degli anni '90, per estendersi infine a tutto il globo, in coincidenza con l'area di interesse economico del Paese, mantenendo come baricentro il Mediterraneo allargato. An-

che la funzione si è modificata passando da compiti di sorveglianza delle Unità di O.C. (Oltre Cortina) nel Mediterraneo Centrale ad una presenza navale con obiettivi di carattere militare, politico-diplomatico, economico-commerciale e socio-culturale. Il programma di Presenza della Marina è predisposto su base triennale e copre: Mediterraneo e Mar Nero, Europa settentrionale, Nord America, Medio ed Estremo Oriente ed il periplo del Mondo. L'elemento di novità legato a questa nuova impostazione è rappresentato dall'azione di coordinamento tra la Marina, il Ministero degli Affari Esteri e con il Commercio Estero.

E' stata definita sulla base di due fondamentali esigenze: la prima, di orientamento generale della politica nazionale di difesa e sicurezza, che impone di ridisegnare le strutture delle singole Forze Armate e la pianificazione delle forze in funzione degli obiettivi di "adattamento" alle esigenze di integrazione interforze e/o multinazionale; la seconda, di carattere interno alla Marina, tesa ad ottenere il massimo rendimento dalle più limitate risorse di cui la Forza Armata sa di poter disporre nel breve periodo e su quelle maggiori che con ragionevole ottimismo diverranno disponibili nel medio e lungo periodo.

La prima esigenza ha comportato un approfondito riesame della strategia marittima funzionale alle nuove caratteristiche della politica di sicurezza e, di conseguenza, alla ridefinizione e riorganizzazione dello strumento operativo. La seconda ha portato a ridisegnare la presenza della Marina sul territorio attraverso la riorganizzazione semplificativa di strutture, mezzi e risorse umane, al fine di realizzare il massimo di efficienza e di produttività. Una riorganizzazione così drastica ha portato alla necessità di rinunciare ad alcune storiche presenze territoriali. La Marina opera prevalentemente oltre l'orizzonte, ma ha ugualmente bisogno di forti legami con il territorio e con la popolazione. Rinunciare ad alcuni insediamenti territoriali rappresenta dunque un sacrificio molto rilevante ed una perdita oggettiva di presenza e visibilità. Ciò rende quindi determinante una stretta integrazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto. Quest'insieme di scelte si sono



Simone Vanelli



Isaf Media

rese necessarie per mettere la Marina in condizioni di essere immediatamente efficiente nella nuova situazione strategica ed essere pronta a partecipare a processi di ulteriore integrazione a livello nazionale, europeo, e multinazionale in ambito NATO.

Altro elemento determinante ai fini della ristrutturazione è quello costituito dai nuovi criteri ispiratori del ruolo e delle politiche della NATO. Il Concetto Strategico del 1999 amplia le funzioni dell'Alleanza nel nuovo quadro internazionale e le consente di assumere un ruolo attivo nelle situazioni di crisi, di instabilità e di conflitto anche esterne al territorio dei paesi ad essa aderenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza internazionale.

La nuova organizzazione dello Strumento navale ha come obiettivo principale il raggiungimento di quei processi di integrazione e proiezione richiesti dal mutato contesto operativo. La ristrutturazione di CINCNNAV si ispira a tre concetti:

- armonizzazione alla nuova struttura dei comandi NATO (eliminazione del 4° livello in cui si collocava COMEDCENT) ed, ai fini della piena interoperabilità con omologhi comandi, adeguamento delle sue articolazioni interne;
- trasferimento di tutte le funzioni operative e dei relativi mezzi degli Alti Comandi Periferici e dei Comandi Militari Marittimi Autonomi, con l'esclusione di quelle relative alle Unità che operano in ambito locale per le esigenze della sede;
- concentrazione a livello di Comandi dipendenti da Cincnav dell'insieme delle forze di altura, delle forze di contromisure mine, delle forze costiere, delle forze anfibe, degli aeromobili e dei sommergibili.

Unica eccezione a questo accorpamento di forze operative è costituita dalle Forze Speciali che, per le loro caratteristiche restano alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Marina quale Comandante della Forza Armata e Comandante Operativo della componente dei velivoli da pattugliamento marittimo a largo raggio.

In tal modo Cincnav sarà responsabile di tutta l'attività operativa dello strumento aeronavale, compresa quella relativa alla funzione di "Presenza e Sorveglianza" (vigilanza pesca, controllo dell'immigrazione), attività precedentemente assolta dai Comandi Periferici. Per svolgere i compiti operativi, il Comando in Capo della Squadra Navale continuerà ad avvalersi della centrale operativa di S. Rosa (peraltro in avanzata fase di ristrutturazione) in grado di assolvere, mediante l'integrazione con personale di altre Forze Armate e Nazioni, le funzioni a livello di controllo operativo per missioni combined, joint o joint e combined.

Nell'ambito dell'esercizio del controllo operativo, Cincnav può, in armonia con la regolamentazione in vigore, delegare le funzioni di comando e/o controllo tattico ai propri comandi dipendenti in aggiunta a quelle proprie di natura organica e addestrativa, di controllo dell'efficienza e dell'approntamento. Con Cincnav si è completata, sotto il profilo operativo, la riorganizzazione della Marina, avviata con gli Organi Centrali e proseguita con quella che ha interessato e ancora interessa la struttura periferica e le infrastrutture di cui la Marina ha bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. L'accentramento dello strumento operativo in Cincnav permette di ottimizzare la distribuzione delle risorse disponibili in relazione sia alle esigenze di razionalizzazione derivanti dalla legge sui vertici (legge 25/97), sia a quelle legate alla riorganizzazione della NATO, tenendo anche nel dovuto conto la prospettiva di un rafforzamento della identità di sicurezza e difesa europea (ESDI). I principali comandi

alle dipendenze di Cincnav:

COMFORSBARC: raggruppa il Reggimento San Marco, il Raggruppamento Anfibio (comprensivo del gruppo scuola per la formazione e l'addestramento del personale assegnato alla componente), il battaglione logistico Cortellazzo ed, infine, il gruppo logistico ed il gruppo mezzi da sbarco. Il Comando è affidato ad un Contrammiraglio destinato ad assumere la funzione di comandante della Landing Force (CLF), anche combined. Avrà cioè la possibilità di integrare le forze da sbarco della Marina con quelle di altre nazioni fino a livello di brigata leggera;

COMFORPAT: ha assunto alle proprie dipendenze le Unità classe MINERVA, i pattugliatori d'altura classe comandanti e i pattugliatori classe CASSIOPEA e ORIONE. Si occuperà della sorveglianza e della difesa costiera;

COMFORAER: alle sue dipendenze sono passate le stazioni elicotteri di Luni e Catania e la stazione aeromobili di Grottaglie con i relativi gruppi elicotteri, il gruppo aereo imbarcato e il gruppo lotta anfibia. Il Comandante ha un "doppio cappello" coincidendo l'incarico con quello di Capo del 6° reparto dello Stato Maggiore, in modo da garantire una direzione unitaria alla componente dal punto di vista operativo, logistico e del supporto generale;

COMFORSUB: le novità riguardano l'accentramento in un unico Gruppo operativo dei battelli in linea, il trasferimento a S. Rosa del Comandante della componente e la restituzione a Cincnav del compito di SUBOPAETH, cioè l'autorità di controllo operativo dei sommergibili e di gestione dello spazio subacqueo;

COMFORDRAG: da cui dipendono tutte le unità di contromisure mine. Retto da un Contrammiraglio, esso è capace di esprimere un proprio comando proiettabile (COMGRUPMIN), con una nave comando/appoggio, grazie al quale potranno essere dirette operazioni nazionali (esempio calzante è la missione che è stata svolta negli anni 1999-2000 in Adriatico in occasione delle operazioni di bonifica successive alla guerra in Kosovo) o multinazionali anche a grande distanza dalle basi nazionali (operazione Antica Babilonia);

MARICENTADD: la dipendenza e l'organizzazione del Centro di Addestramento Aeronavale della Marina restano invariate. Esso mantiene il compito di addestrare all'impiego tutte le forze operative della Marina. Garantisce una reciproca osmosi tra le esperienze fatte in mare ed i programmi addestrativi messi a punto dal centro;

COMFORAL: è la principale novità della nuova organizzazione. Esso riunisce tutte le navi di prima linea comprese le unità logistiche e le unità da sbarco. Il Comando delle Forze Navali d'Altura, con sede a Taranto e subordinato al Cincnav, ha alle dirette dipendenze le unità che precedentemente dipendevano dalla prima, seconda e dalla terza Divisione Navale; Sempre dal Comforal dipende un ulteriore comando che non ha però forze navali assegnate permanentemente: il COMGRUPNAVIT, in pratica un comando operativo pronto per l'imbarco e proiettabile, capace di assumere il comando tattico di un gruppo navale, sia esso di altura (OTC/CTG) o anfibia (CATF), formato ad hoc combinando le diverse unità per

svolgere una specifica missione. In pratica si tratta di uno Staff che si addestra e si prepara per svolgere missioni in ambito di Forza Armata, interforze o multinazionale.

In conclusione, un Paese come l'Italia, collocato in un'area geopolitica ad altissima intensità di rischi e di minacce, non poteva certo sottrarsi al dovere di contribuire alla sicurezza globale oltre che naturalmente a quella, primaria, della sua stessa difesa. Negli attuali scenari geostrategici il ruolo delle Forze Armate è profondamente mutato. Una presenza attiva per la prevenzione delle crisi esige capacità di integrazione multinazionale ed interforze, di intervento rapido anche a grande distanza, di impiego delle nuove tecnologie e di gestione di situazioni non esclusivamente conflittuali. A questa che è, in sintesi, una richiesta sempre maggiore di professionalità, le Forze Armate hanno risposto mediante una incisiva ristrutturazione sia nel campo organizzativo ed ordinativo che in quello delle risorse umane e materiali. Transizione da una componente di Leva ad una di volontari, revisione degli iter formativi del personale a tutti i livelli, ottimizzazione dell'organizzazione di comando e territoriale ed ammodernamento dei materiali costituiscono passaggi fondamentali di tale rinnovamento.

Le Forze Armate sono organismi complessi e delicati che non possono essere costruiti o ricostruiti in tempi brevi, sia perché il conseguimento della necessaria professionalità a certi livelli richiede a volte decenni di esperienza, sia perché i tempi connessi con l'acquisizione, la corretta gestione e l'efficace utilizzazione dei mezzi, sono inevitabilmente lunghi. La validità operativa dello strumento militare è data dal prodotto dell'efficienza degli uomini e di quella dei mezzi, due fattori interagenti e interdipendenti. Sotto questo punto di vista, la marina ha saputo fare della riorganizzazione operativa il punto di partenza per ambire ai processi di cambiamento che dovrebbero esserci in ogni organizzazione per poter vincere le sfide future. ●

SFIDA DELLA NATO

*"Se vogliamo che tutto rimanga com'è,
bisogna che tutto cambi"*

di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

α RUBRICA MILITARE

SISM: SOCIETA' ITALIANA DI STORIA MILITARE


"Dalla strategia alla tattica militare"



di MARGHERITA NACCARATI

La storia militare rappresenta l'insieme degli eventi che hanno segnato i nostri secoli.

Strategie, attacchi, guerriglie per apprendere che alla fine il miglior modo per vincere una battaglia è non combatterla - come affermava Sun Tzu. Oggi, il pensiero della storia militare è molto evoluto rispetto al passato. Si parla di guerre non convenzionali quando non si ha un nemico ben identificato e strategie che non possono essere previste - e di comprehensive approach in quanto oggi le forze armate sono dei force providers e gli attori coinvolti nelle operazioni fuori area e non, sono molteplici e vari. Evoluzioni del pensiero strategico, interoperabilità fra molteplici attori, approcci diretti ad inglobare la storia militare alle altre discipline per far del nostro passato non un copia e incolla, ma una mappa cromosomica da guardare, studiare ed elogiare. Una visione del tutto diversa dal pensiero richiamato dal maresciallo Cavaglia che scriveva nel suo Diario: "Noi non abbiamo mai avuto, e non abbiamo ancora, una scuola militare italiana. Copiare, continuare a copiare". D'altronde basta pensare che l'opera del teorico prussiano Karl von Clausewitz, il "Della Guerra", il trattato più ampio e profondo del fenomeno guerra, lo stratega che fa della guerra un mostro senza testa, scritta nel 1832 fu tradotta integralmente solo nel 1941 ad opera del colonnello Emilio Canevari coadiuvato dal generale Ambrogio Bolzani, capo dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore



dell'Esercito. Promuovere, pubblicare, far conoscere e soprattutto far sì che gli studi militari vengano discussi tramite congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni storico culturali da docenti, studiosi e cultori di storia militare italiana comparata non è facile. La Sism - Società Italiana di Storia Militare, fondata nel 1984 da Raimondo Luraghi fa tutto ciò. Il Presidente Prof. Virgilio Ilari - alto promotore della storia militare riesce con i suoi assidui collaboratori a far trasmettere all'esterno l'importanza di questa associazione scientifica che rappresenta un vasto movimento culturale teso a rinnovare il modo di scrivere la storia militare. Essa va associata alla storia politica, sociale, economica e giuridica della guerra e delle istituzioni militari e inoltre ben si lega ad altre discipline specialistiche quali la storia delle scienze, la storia dell'architettura, la storia dell'arte, la storia del cinema, gli studi strategici, la geopolitica. Tutte materie di alto valore sociale e culturale che non possono essere trascurate. Oggi, noi di Carabinieri d'Italia Magazine

tra queste colonne approfondiremo i vari temi trattati e le evoluzioni della stessa. Questa libera associazione di docenti, studiosi e cultori di storia militare fa capo a 250 soci, numero aumentato negli ultimi anni. Nomi noti tra i quali quelli dei Generali Carlo Jean, Fabio Mini, dell'Ammiraglio Sanfelice di Monteforte, professori come Franco Cardini, Sergio Valzania, Aldo Settia, Giovanni Brizzi, Massimo De Leonardis, Renata de Lorenzo, Carla Sodini, Giorgio Rochat, Lucio Ceva, Gastone Breccia, Walter Coralluzzo, Vladimiro Valerio, Mario Corti, Umberto Gori, Luciano Bozzo, Nicola Labanca, Piero Del Negro, Stefano Pisu, Mario Spizzirri riconducono a questa immensa mappa cromosomica. La Sism ha inoltre diverse collaborazioni; l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigione mette a disposizione i suoi locali per gli incontri e la casa editrice Acies di Milano è interessata alla pubblicazione di opere di storia militare nell'ambito di proprie collane editoriali. I soci curano la pubblicazione, in forma cartacea o digitale, di opere di ricercatori

e cultori di storia militare, nel meritorio svolgimento di una funzione di diffusione e riconoscimento di tale disciplina. Dal 2005 l'associazione, inoltre ha ripreso la pubblicazione periodica di "Quaderni" monografici, in edizione cartacea per i Soci e online sia sul sito Sism (curato da Massimiliano Italiano) sia sulle maggiori "biblioteche aperte" (scribd e archive), dove hanno avuto finora oltre 200.000 visite. Oltre che sull'edizione italiana di wikipedia, la Sism è presente pure sulle edizioni inglese, francese, tedesca e russa. La società sta vagliando anche la possibilità di un corso postlaurea gratuito di preparazione allo studio scientifico della storia militare. Risorsa anche quest'ultima per i cultori della materia, ma soprattutto per chi ha capito che la storia militare è il cardine della nostra storia. L'importanza del suo studio e della cultura che circonda i suoi innumerevoli eventi ci fa ricordare gli uomini e i mezzi che hanno fatto la storia, per evitare che qualcuno ripeta l'avversione verso la libera formazione intellettuale espressa dall'aneddo-

to di Joseph Goebbels, ministro della propaganda di Hitler, che dichiarò: "Quando sento parlare di cultura, metto la mano sul calcio della pistola". ●



Raimondo Luraghi



Ritratto di Virgilio Ilari

GIURISPRUDENZA

LIQUIDAZIONE ED EQUO INDENNIZZO RICHiesto DAGLI EREDI DI UN CARABINIERE DECEDUTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUBITO DURANTE IL SERVIZIO

TAR della Campania da' ragione ai ricorrenti



di PIERO ANTONIO CAU

Desideriamo in questo numero portarvi a conoscenza di una pronuncia da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania a favore degli eredi di un carabiniere D. C., deceduto a seguito di un incidente subito durante il servizio. Infatti, i discendenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto le loro domande di liquidazione dell'equo indennizzo. Ovviamente per motivi di riservatezza omettiamo di citare i

nominativi degli interessati. Orbene, i ricorrenti, nelle rispettive qualità di genitori e sorella del carabiniere, deceduto a seguito di un incidente subito durante il servizio, hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto le loro domande di liquidazione dell'equo indennizzo.

Avverso il provvedimento gravato hanno articolato diverse censure di violazione di legge.

Pertanto, in primo luogo si evidenzia: la sentenza n. 8631/99 in data 08.07.2005 della VI Sezione Civile del Tribunale di Napoli con la quale il Ministero della Difesa e l'Assitalia Assicurazioni S.p.A. in solido tra loro, sono stati condannati al pagamento in favore degli eredi del militare deceduto, a titolo di risarcimento dei danni per il sinistro stradale avvenuto il

20.12.1998, con l'importo di Euro 481.900,45, nonché, l'articolo 50 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 che prevede che dall'equo indennizzo venga dedotto quanto eventualmente percepito in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione; considerato che l'importo dell'equo indennizzo di 1^a categoria è pari a euro 14.862,60 e, quindi, inferiore a quello erogato dalla predetta società di assicurazione, ed in secondo luogo, il De-

creto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "exitus per f.l.c. multiple", compreso il rigetto delle domande di equo indennizzo prodotte dai ricorrenti perché il risarcimento percepito da parte della società assicuratrice è di importo superiore a quello spettante a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. Dalla copia di comunicazione del dispositivo di sentenza del Tribunale Civile di Napoli, depositata dall'ammini-

strazione resistente, emerge come la medesima abbia statuito la spettanza, ai ricorrenti, della somma sopra indicata a titolo di risarcimento del danno morale jure proprio.

Al pagamento di tale importo sono stati condannati, in solido tra loro, il conducente della vettura sulla quale viaggiava il carabiniere deceduto e il Ministero della Difesa (in quanto responsabili del sinistro a seguito del quale il militare è deceduto) e l'Assitalia Assicurazioni S.p.A. (che,

"Al pagamento di tale importo sono stati condannati, in solido tra loro, il conducente della vettura sulla quale viaggiava il carabiniere deceduto e il Ministero della Difesa (in quanto responsabili del sinistro a seguito del quale il militare è deceduto) e l'Assitalia Assicurazioni S.p.A."





come emerge pacificamente dagli atti di causa è la società assicuratrice dell'autoveicolo FIAT Uno, sul quale il carabiniere, viaggiava al momento dell'incidente a seguito del quale è deceduto, e che ha materialmente provveduto al pagamento).

L'articolo 50 del d.P.R. n. 686/1957, intitolato "cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata", dispone che "L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, è ridotto della metà se l'impiegato conseguiva anche la pensione

privilegiata. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione".

Lo stesso tenore letterale della norma, e la sua costante interpretazione giurisprudenziale, chiariscono come i meccanismi di detrazione e divieti di cumulo ivi previsti vadano riferiti solo alle somme che il dipendente conseguiva a seguito di meccanismi assicurativi che l'amministrazione adottò per la tutela di uno specifico

rischio professionale, operando le stesse, al pari dell'equo indennizzo, su un piano, appunto, strettamente indennitario.

Distinta da tale ipotesi è quella, ricorrente nel caso in esame, in cui la prestazione ricevuta dagli eredi del dipendente defunto integri invece una prestazione risarcitoria vera e propria, determinata dalla violazione del principio generale del neminem laedere e subordinata alla ricorrenza di presupposti completamente diversi da quelli contemplati nei mec-

canismi indennitari previsti dall'articolo 50.

Ha infatti osservato la giurisprudenza come "L'equo indennizzo da causa di servizio, per presupposti oggettivi, fatti costitutivi, regime probatorio e disciplina complessiva, è completamente distinto dal risarcimento del danno; per questa ragione equo indennizzo e risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro sono tra loro compatibili e cumulabili". Pure il Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7936, cfr. in Adunanza Plenaria, 16 luglio 1993, n. 9, ha rilevato come "l'equo indennizzo dovuto da parte dell'amministrazione al dipendente che abbia subito un'infermità per causa di servizio, non avendo natura propriamente risarcitoria, ma appartenendo alla categoria dei benefici speciali connessi allo "status" giuridico ed economico di pubblico impiegato, è cumulabile con quanto percepito da quest'ul-

timo a titolo di risarcimento del danno o di indennità assicurativa da parte di terzi estranei all'amministrazione").

Alla fattispecie in esame, inoltre, può specularmente applicarsi quanto rilevato dalla giurisprudenza con riferimento all'applicazione del citato art. 50 in caso di richiesta di equo indennizzo presentata dagli eredi cui sia stata pure riconosciuta la pensione privilegiata.

In tali casi si è rilevato, con argomentazioni sicuramente traslabili alla fattispecie in esame, come il diritto all'equo indennizzo perviene nel patrimonio degli eredi a titolo successorio, mentre il risarcimento del danno liquidato a seguito di morte del congiunto sorge direttamente nel loro patrimonio, con conseguente inapplicabilità di un divieto di cumulo letteralmente riferito alla sola ipotesi in cui la richiesta e l'erogazione riguardino il dipendente (cfr. per la non applicabilità dell'art. 50 all'ipotesi in cui l'equo indennizzo venga percepito dagli eredi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2009, n. 179, che contiene ampi richiami giurisprudenziali, anche alla giurisprudenza costituzionale, e Consiglio di Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6946). Pertanto, nessun rilievo, infine, può essere attribuito al richiamo all'art. 15 del d.P.R. n. 147/1990.

Tale disposizione, peraltro contenuta nel Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato, risulta infatti utilizzata dall'amministrazione solo negli scritti difensivi, integrando in tal modo una inammissibile motivazione postuma.

Quindi alla luce dei fatti ut supra rappresentati, il ricorso è meritevole di accoglimento in considerazione della fondatezza della censura di violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 686/1957, diffusamente articolata in gravame con riferimento alla cumulabilità di indennizzo e risarcimento, e il provvedimento impugnato deve essere annullato.

A tal proposito, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. ●

**Ha osservato la giurisprudenza come
 "L'equo indennizzo da causa di servizio,
 per presupposti oggettivi, fatti costitutivi,
 regime probatorio e disciplina complessiva, è
 completamente distinto dal risarcimento del danno"**

α SANITÀ

RISARCIMENTO PER DANNI DI SALUTE IN AMBIENTI DI LAVORO A FAVORE DI UN MILITARE. L'INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE MISURE NECESSARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO



di PIERO ANTONIO CAU

Vogliamo raccontarvi alcune dinamiche e circostanze legate alla tutela della salute nei luoghi di prestazione dell'attività d'istituto, auspicando che la Pubblica Amministrazione non rimanga indifferente a tali sollecitazioni di autotutela.

La questione è stata esaminata attentamente dalla Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. Pertanto il ricorrente riferisce di essere stato congedato dall'arma presso cui prestò servizio per molti anni, per ciò egli ha ricollegato a tali condizioni di lavoro i problemi di salute.

Oltre a ciò l'interessato ricorda di aver più volte richiesto, ma vanamente, che il datore di lavoro apprestasse una miglior tutela della salute nei luoghi di prestazione dell'attività d'istituto, sì che si determinò ad adire il giudice del lavoro di La Spezia per sentir dichiarare l'amministrazione responsabile per l'insorgenza delle patologie denunciate; il tribunale allora adito dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, sì che la causa è stata riassunta, con cui sono state formulate le domande di accertamento e condanna della controparte. Questa si è costituita in giudizio con memoria, chiedendo respingersi la domanda.

Il Tribunale Amministrativo ha disposto accertamenti medici sulla questione e l'Università di Genova ha depositato la relazione demandata.


Il contenzioso è relativo al diniego opposto dall'amministrazione della difesa al riconoscimento della respon-

sabilità dell'amministrazione datrice di lavoro per le patologie che l'interessato ha sviluppato nel tempo. Questi ha prestato servizio per molti anni in qualità di elettricista della marina militare, per oltre quindici è stato imbarcato sulle navi ed ha operato in un ambiente in cui risultava utilizzato l'amianto a fini di coibentazione termica ed acustica. Tale circostanza non è contestata, posto che la difesa dell'amministrazione ammette che l'asbesto era impiegato nelle testate dei motori, nella coibentazione di apparati posti nei locali apparato-motore e per la coibentazione dei condotti di scarico dei motori, delle tubolature e di taluni apparati di bordo.

La memoria conclusionale dell'avvocatura dello Stato eccepisce invece che le fibre impiegate sul naviglio erano derivate dal crisotilo, sì che esse sarebbero meno pericolose di quelle denominate anfiboli, per cui la loro inalazione non avrebbe potuto comportare delle conseguenze giuridicamente rilevanti.

Quest'ultima tesi non può essere condivisa, posto che la normativa vigente opera delle distinzioni tra i due materiali che sono in via di superamento, come si deduce dalla legislazione europea che tende ad una considerazione unitaria dell'amianto in relazione al rischio che esso ha per la salute dell'uomo (art. 59 ter del d.lvo 19.9.1994, n. 626, introdotto dall'art. 2 del d.lvo 25.7.2006, n. 257).

Orbene, l'interessato assume che la prolungata esposizione ai materiali nocivi gli ha procurato i gravi danni alla salute che la documentazione medica evidenzia al di là di ogni dubbio, e conclude per la condanna dell'amministrazione mili-



tare al risarcimento dei danni subiti, chiedendo l'applicazione dell'art. 2043 cc.

Pertanto, il collegio osserva a tale riguardo che spetta alla decisione del giudice la qualificazione della domanda ove la stessa sia di incerta individuazione, mentre la potestà decisionale deve rimanere negli ambiti designati dalle parti, ove le stesse siano state puntuali a tale riguardo.

La questione sorge proprio relativamente all'individuazione operata dal ricorrente dell'art. 2043 c.c. come della norma che fonda il diritto di cui è chiesto l'accertamento.

In proposito la giurisprudenza ha da tempo acquisito la nozione secondo cui le fattispecie come quelle in questione sono disciplinate dall'art. 2087 c.c., che introduce un'ipotesi di responsabilità contrattuale, residuando con ciò alla parte che si assume lesa la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro, del danno subito e del nesso casuale tra l'attività ed il pregiudizio sofferto. Al riguardo si segnala che anche recentemente (cass. 5.8.2013, n. 18626) è stato ritenuto che null'altro deve provare il lavoratore che lamenta di aver

contratto malattie derivabili dall'esposizione all'amianto, sia per il periodo antecedente che per quello successivo all'introduzione delle normative antinfortunistiche di settore.

Diverso è lo stato in cui l'art. 2043 cc. pone il ricorrente, che è onerato della dimostrazione di tutti i profili della vicenda dedotta in causa.

In tale situazione si osserva che l'esplicita indicazione dell'art. 2043 cc. è tuttavia accompagnata dall'enunciazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto azionato ai sensi dell'art.



Manuel IMC

2087 cc, sì che la decisione può essere assunta sulla base di entrambe le disposizioni. Tanto premesso va notato che le osservazioni già svolte consentono di ritenere associate la dipendenza dell'interessato dalla marina militare, la sua presenza sulle navi coibentate da amianto per oltre quindici anni, l'attività di elettricista svolta sulle stesse che comportava la non contestata necessità di bucare o movimentare i pannelli di amianto, e le malattie contratte dal ricorrente.

La CTU licenziata dal tribunale ha appurato a quest'ultimo proposito che, a far data dal febbraio 2006, il sottufficiale si sottopose ad una serie di esami volti ad accertare l'eventuale insorgenza del temuto mesotelioma pleurico, malattia letale di cui è predicata la diretta derivazione dall'inalazione delle fibre di asbesto. Nel giro di meno di un anno l'interessato fu sottoposto all'asportazione di parte della pleura, restò assente dal lavoro per 338 giorni, e la conclusione fu che egli risulta affetto da asbestosi pleuropolmonare di grado medio-grave, situazione che comporta la marcata ipofonesi dell'ambito toracico destro ed alla base del sinistro, la riduzione del murmure vescicolare più marcata a destra, la tosse stizzosa specie notturna, la dispnea e la febbre riacutizzante. Non è contemplata la remissione della patologia.

La CTU ha evidenziato la diretta derivazione della malattia dalla prolungata esposizione del militare alle fibre dell'amianto, con una osservazione sul nesso causale che il tribunale condivide.

L'esame dei reperti e delle risultanze delle tac e pet di-

sposte sul paziente ha infatti sempre fornito indicazioni univoche circa la patologia sopra indicata, smentendo così le conclusioni cui erano giunti i medici militari, che avevano contrastato tale diagnosi sulla base del mancato rinvenimento delle fibre del minerale all'interno dei tessuti esaminati. La CTU osserva invece in modo convincente che tale omessa repertazione deriva dalla natura degli accertamenti svolti, che sono in grado di sincerare altrimenti circa la derivazione dall'asbesto degli ispessimenti pleurici, la situazione che aveva indotto nel 2006 alla parziale asportazione del tessuto compromesso.

La conclusione dei CTU è nel senso che "...non è possibile escludere che le patologie polmonari da cui è affetto (...) siano causalmente dipendenti dal servizio prestato dal Periziando nella Marina Militare a causa dell'esposizione occupazionale all'amianto e che da essa sia derivata un'infermità qualificabile in Tabella A categoria sesta...".

In ordine al nesso causale la difesa dell'amministrazione argomenta dalla formulazione della conclusione del CTU che l'interessato non avrebbe

adempiuto all'onere che la legge gli imponeva, di dar la prova compiuta sia del rapporto istituibile tra il lavoro e la patologia, e soprattutto sul profilo soggettivo, non essendo stata offerta una convincente dimostrazione della colpa in cui l'amministrazione militare incorse per non aver apprestato un'adeguata prevenzione in favore dei dipendenti.

In ordine al primo profilo il tribunale rileva che la locuzione utilizzata dalla relazione in atti è sufficiente a dar conto dell'esistenza del nesso causale dell'illecito denunciato; la discussione del caso svolta dai medici universitari officiati ed i riscontri menzionati rassicurano nell'affermare che la prolungata permanenza in ambienti contornati dall'amianto si pone quanto meno come concausa nell'origine e nello sviluppo della malattia, che è di univoca derivazione dell'inalazione e ingestione delle fibre del minerale.

Il profilo soggettivo va esaminato dapprima con riferimento all'art. 2087 cc.

A tale proposito deve richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione sopra menzionata (5.8.2013, n. 18626), che ha ritenuto che incombe

al datore di lavoro la prova dell'approntamento delle misure necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro, per il periodo antecedente e per quello successivo all'entrata in vigore delle norme che hanno bandito l'amianto dall'impiego industriale.

Tuttavia, anche a voler considerare la questione dal punto di vista dell'art. 2043 cc, si osserva che da tempo si prescinde dalla rigorosa dimostrazione dell'elemento soggettivo per la ripartizione dei rischi derivanti dalla commissione dei fatti illeciti, facendosi preferire l'accoglienza di tali situazioni ai soggetti che sono più attrezzati a sopportarne le conseguenze. In tal senso un datore di lavoro, soprattutto se caratterizzato dal rilievo che ha l'amministrazione dello Stato, ha maggiori possibilità del singolo soggetto di ripartire i costi derivanti dalle conseguenze delle condotte illecite tenute. Ne deriva che anche in questa situazione può ritenersi comprovata la responsabilità dell'amministrazione militare.

In ordine alla quantificazione del pregiudizio si osserva che la relazione in atti ha qualificato la patologia e le sue conseguenze come già osservato;

si tratta tuttavia di una determinazione allo stato impossibile, per conseguire la quale sarebbe necessaria un'ulteriore CTU, aprendo invece più consona alla situazione una decisione basata sulla previsione dell'art. 34 comma 4 del d.lvo 2.7.2010, n. 104, disponendo perché l'amministrazione debitrice proponga al creditore un congruo importo per ristorare il danno arrecato; il termine occorrente va fissato a tale riguardo in giorni sessanta dalla notificazione della presente sentenza.

Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha accolto il ricorso, e per l'effetto dichiara la responsabilità del Ministero della Difesa nella causazione delle patologie respiratorie di cui soffre il ricorrente, valutate in tabella A, categoria sesta, e per l'effetto condanna il Ministero della Difesa al risarcimento del danno subito dal ricorrente tenuto conto dei principi indicati in parte motiva, e fissa il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione della presente sentenza perché l'amministrazione militare proponga al ricorrente l'importo ritenuto congruo per il ristoro del danno patito, salvo il procedimento di cui all'art. 34 comma 4 secondo alinea c.p.a. in caso di inerzia dell'amministrazione o di disaccordo compreso la condanna per il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 oltre ad accessori di legge, ed alle spese di CTU quantificate in euro 1.500,00, oltre ad oneri fiscali, somma da versare alla sezione di medicina legale del dipartimento della salute dell'Università di Genova. ●

Incombe al datore di lavoro la prova dell'approntamento delle misure necessarie per la tutela della salute sui luoghi di lavoro, per il periodo antecedente e per quello successivo all'entrata in vigore delle norme che hanno bandito l'amianto dall'impiego industriale.

OPINIONI E ATTUALITÀ

I MARÒ



di VITTORIO DE RASIS

Se fossero vere le dichiarazioni rilanciate sul web della giornalista del Manifesto e scrittrice Giuliana Sgrena sui Marò prigionieri in India non potremmo certamente condividerle, allo stesso modo non possiamo ritenere consoni i comportamenti offensivi e minacciosi delle risposte sui blog alla giornalista, non certamente perché vogliamo tutelare interessi corporativi, in quanto apparteniamo alla stessa categoria professionale. Lo spirito che ci anima è di ben altra natura. Per la nostra filosofia, chi ha cultura ed ha rispetto per le donne, esprime le proprie opinioni in un confronto pacato e garantisce sempre il rispetto per l'interlocutore. Oggi è sempre più di moda nella comunicazione verbale e non, ricorrere a parole forti e lesive della dignità umana, forse perché chi le utilizza ritiene che possano essere più credibili e determinanti, prevalendo in tale modo quale opinione dominante, nella formazione del pensiero della collettività. Esprimiamo pertanto con la correttezza che contraddistingue quotidianamente il nostro operato, le opinioni al riguardo. In primis dobbiamo analizzare l'incongruenza delle affermazioni della Sgrena, in relazione ad alcune notizie che riguardano la sua liberazione, sembrerebbe che l'Italia abbia pagato sei milioni di dollari (4,6 milioni di euro). La diplomazia ha sempre negato il versamento di denaro per la Sgrena e anche per Simona Pari e Simona Torretta, ma il Times ha smentito l'ufficialità dimostrando il pagamento. E poi Giuliana probabilmente, dimentica un altro par-



I due Marò: Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, durante un rientro in Italia

icolare che però è tutt'altro che secondario: per la sua liberazione ha perso la vita un uomo in divisa, il funzionario del Sismi Nicola Calipari. Secondo quanto


riportato da alcuni blog, la Sgrena avrebbe - il condizionale è d'obbligo - definito i due Marò «assassini» e «delinquenti», scatenando reazioni al quanto contra-

rie. La Sgrena probabilmente dimentica, che l'attacco dei pirati all'Enrica Lexie e la morte dei due pescatori, sono due episodi distinti e separati, tenendo conto

delle ricostruzioni effettuate dalla difesa. Per lei forse sembrerebbero che le ricostruzioni della nostra Marina Militare e il rapporto dei nostri Marò non hanno una grande valenza ed appare dalle sue dichiarazioni se fossero vere, che il Verbo è quello della polizia indiana.

In questa chiave di lettura, anche i tentativi di allontanare i pirati e le raffiche sparate in aria diventano espressione di una logica violenta. «Ancora una volta si parla di avvertimenti, quali (luci, spari in aria)

"Oggi è sempre più di moda nella comunicazione verbale e non, ricorrere a parole forti e lesive della dignità umana, forse perché chi le utilizza ritiene che possano essere più credibili e determinanti, prevalendo in tale modo quale opinione dominante, nella formazione del pensiero della collettività"



A sinistra una foto di Giuliana Sgrena al rientro in Italia nel 2009. A destra un'immagine di Nicola Calipari.

quotidiano comunista

il manifesto

ANNO XXXIX n. 201 data 2.12 Venerdì 29 Ottobre 2012

2012

Marco Revelli | 2 | **Parla Naomi Klein** | 2 | **Figurine rosse** | 2

La seconda volta

Cabibato Italia

Come muore un italiano

Governo

L'ultima chiamata di Prodi

Il premier ai partiti della maggioranza: «Fate se misostereate o no». Il governo battuto più volte al senato. Mastella minacciato. La polizia nella sede del suo giornale

PAGINE 4, 6, 8

Iran 10

CRONACA/INTERNO/POLITICA

La Sgrena: Non paragonatemi ai Marò, sono due delinquenti“. E il web la impallina“

Publicato il 21 febbraio 2014 da INFOSANNO 5 commenti

(di Francesco Sgarbi)

Che la compagna Giuliana Sgrena non sia mai stata un mostro di simpatia è scontato. Che non abbia fatto nulla per diventare quantomeno digeribile è altrettanto scontato. Ma che continui a fare la doppia parte di vittima e di eroina è intollerabile. Cocolata dalla sinistra, destinata a finire come immagine sulle magliette dei militanti dei centri sociali, si sta illudendo di essere la nuova Che Guevara e crede di poter dettar legge manco fosse Giulio Cesare. Questo atteggiamento, un mix di prevericazione e di supponenza, non è passato inosservato e la Sgrena è diventata subito un bersaglio del popolo del web, un popolo difficilmente condizionabile dalle regole del politicamente corretto imposto dai salotti della sinistra nostrana. Foccano vignette e manchette, commenti di fuoco e stoffa. Le parole pronunciate sui Marò pesano ancora come pietre, non possono essere cancellate con un colpo di spugna. Per lei, è umiliante essere paragonata ai due militari italiani. Noi diciamo che è umiliante il contrario, e cioè che i militari italiani siano paragonati a lei. Veniamo ai fatti. Dopo la vicenda

Un'articolo di giornale parla della morte di Calipari a Baghdad (a sinistra) e un sito web riporta lo sfogo della Sgrena sui Marò (a destra).

e contro chi? - si chiede la Sgrena - avvertimenti che se anche ci fossero stati non sarebbero nemmeno stati compresi dai pescatori che nulla avevano a che fare con logiche militari in acque non abituate ad atti di pirateria». Insomma, sembrerebbe che per Giuliana, i pirati non esistono. Per lei pare che esistono solo le «logiche militari».

E quelle logiche hanno trasformato i due fucilieri di marina in assassini. «Il caso dei Marò è di estrema gravità - spiega la giornalista - perché sancisce il diritto di uccidere chiunque venga sospettato di poter

essere un pirata: la guerra si trasferisce dai paesi sotto occupazione alle acque più o meno internazionali, poco importa». Allo stesso modo se fossero vere queste dichiarazioni, poco importa, ci verrebbe da pensare, che la Sgrena debba la propria salvezza al sacrificio di un uomo in divisa. Dietro ragionamenti come questi fan capolino, purtroppo, gli stessi schemi mentali e gli stessi odi di mezzo secolo fa, quando chi aveva scelto la professione del militare era considerato un nemico del popolo, un potenziale criminale da abbandonare e dimenticare oppure ci ricordano tempi più recenti,

dove alcune persone ancora si trastullano con slogan demenziali, come «10 100 1000 Nassirya». Non possiamo accettare logiche così aberranti, che continuano ad esibire nei confronti delle Forze armate sentimenti che spaziano dall'estraneità all'ostilità. Al parere di chi scrive, la Sgrena forse continua a mal digerire l'immagine televisiva di lei ferita tra le braccia di un funzionario dei nostri servizi segreti.

Quindi Giuliana Sgrena torna a far parlare di sé, esprimendo il suo giudizio per quanto riguarda i due Marò ancora prigionieri in India. Dal 15 febbraio 2012 Massi-

miliano Latorre e Salvatore Gironi, due uomini del Battaglione San Marco, sono abbandonati a loro stessi a Nuova Delhi, per colpa di dinamiche poco comprensibili di un governo che non è ancora riuscito a fare per i propri soldati - fedeli servitori dello Stato, finiti nei guai durante un'operazione di servizio in difesa di una nave italiana - ciò che nove anni fa fece per Giuliana. Infine, se fossero vere le dichiarazioni della giornalista apparse in rete che le ha rilanciate all'infinito, pare essersi superata. Nel corso di una conferenza stampa, come riportato da alcuni blog, parlando della

disavventura di Vladimir Luxuria, «fermata» a Sochi, in Russia, mentre se ne andava a spasso con una bandiera arcobaleno con scritto «è ok essere gay», la Sgrena avrebbe affermato: «È sciocco e umiliante paragonare la disavventura di Luxuria al caso dei due Marò. Un accostamento che mi lascia inorridita. E sono anche stanca del paragone fra i due fucilieri e il mio caso. Io e Luxuria non abbiamo nulla da spartire con questi due individui, noi eravamo in missione di pace». Noi, non vogliamo commentare alcuna dichiarazione e lasciamo ai nostri lettori le proprie riflessioni. ●

IL CASO

CARABINIERE IN QUIESCENZA PER CAUSA DI SERVIZIO: RICHIEDE E OTTIENE I BENEFICI PREVISTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE



di PIERO ANTONIO CAU

Il caso che riportiamo in queste colonne, riguarda il rigetto dell'istanza di un carabiniere diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti in favore delle Vittime del dovere, da parte del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Di recente la Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso con il quale il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha rigettato l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti in favore delle Vittime del dovere.

In particolare, il ricorrente - Appuntato dell'Arma dei Carabinieri in congedo per causa di servizio - ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere (ex l.n. 266/2005) per avere, in data 30 agosto 1999, salvato un bambino di due anni che stava per essere travolto dal crollo di un muro, avendo subito, in tale occasione, gravi lesioni con conseguente amputazione dell'arto inferiore destro.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. A sostegno delle proprie ragioni, l'Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza delle censure contenute nel ricorso.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'interessato si è separato dalla moglie, assumendo l'obbligo di mantenimento dei figli



Fotolia



(800,00 euro mensili) e, quindi, ha proposto domanda cautelare per ottenere in via cautelare il beneficio.

Il ricorrente ha anche chiesto di definire con sentenza breve il contenzioso, eventualmente dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ove si ritenesse che controversie del genere rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Il Collegio ritiene che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo - non tanto e non solo perché il ricorso è stato proposto da un ricorrente (Carabiniere) che è stato legato all'Amministrazione di appartenenza da un rapporto di lavoro non contrattualizzato (cfr. artt. 3, comma 1, e 63, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001), quanto -, perché il riconoscimento del beneficio richiesto comporta valutazioni discrezionali inerenti la natura della condotta tenuta dall'interessato (nella fattispecie, 'di soccorso') e l'eccezionalità del rischio corso dallo stesso (che deve oltrepassare quello ordinario connesso all'attività di istituto), che, se contestate, vanno portate all'attenzione del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 7, del d.lgs. n.

104/2010).

L'Amministrazione ha negato il beneficio ritenendo che per 'vittima del dovere' debba intendersi soltanto chi, espletando un servizio particolarmente rischioso, cui sia stato adibito in una particolare circostanza, subisca un incidente che ne determini la morte o il ferimento.

A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente - che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in relazione all'incidente subito -, deduce la violazione degli artt. 3 e 6 della Legge n. 241/90 (ritenendo il provvedimento impugnato carente sotto il profilo motivazionale e adottato all'esito di una istruttoria incompleta) e richiama l'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale stabilisce che "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto

per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi, in operazioni di soccorso".

Pertanto, il Collegio ha ritenuto che il ricorso fosse fondato e debba essere accolto in quanto, affinché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge n. 266 del 2005 per le vittime del dovere, occorre che l'evento dannoso sia dipendente dall'espletamento di attività di soccorso caratterizzate da un rischio che vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto.

Ciò è confermato dalla stessa Amministrazione la quale, nel provvedimento impugnato, ha affermato che per ottenere il beneficio in questione "occorre che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto".

Ebbene, a parere del Collegio, proprio in tale contesto va inquadrato l'episodio che ha visto protagonista il ricorrente il quale, in data 30 agosto 1999, prima di andare a prendere servizio, resosi conto che un muro stava per crollare addosso al nipote in tenera età (meno di tre anni), non ha esitato ad intervenire - malgrado non fosse in

servizio -, evitando lesioni al minore, ma riportando gravi danni fisici - causati dall'aver affrontato un rischio che andava oltre l'ordinario -, tanto da subire l'amputazione dell'arto inferiore destro.

Infatti, lo specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali è l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della vittima del dovere anche con riferimento alla l. n. 266/2005 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è, infatti, quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità, al fine di evitare un male oramai imminente, siano deceduti od abbiano riportato delle invalidità di carattere permanente.

Pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. ●

IN ESCLUSIVA PER LE FORZE ARMATE

IL PRIMO FREE PRESS PER I CARABINIERI

COSA ASPETTI AD ABBONARTI?

L'abbonamento a **CARABINIERI D'ITALIA MAGAZINE**

per Te è completamente gratuito, nessuna quota d'iscrizione, nessuna promessa di abbonamento futuro, **semplicemente gratis**.

Richiedi il tuo abbonamento:



www.carabinieriditalia.it

“Riteniamo che l'informazione sia un diritto di tutti, anche dei Carabinieri, il Tuo è un lavoro prezioso per tutti noi, il Carabiniere che non sa, lavora male e vive male. Vorremmo d'ora in poi cercare di informarvi su quali sono i vostri diritti, le vostre legittime aspettative e anche i limiti del vostro status. La maggior parte dei nostri collaboratori, infatti, è legata all'Arma attualmente o in passato”.

L'OPERAZIONE EDITORIALE È POSSIBILE GRAZIE ALLA PUBBLICITÀ E AGLI ABBONAMENTI STIPULATI CON LE AZIENDE ATTRAVERSO IL TELEMARKETING

ABBONAMENTI PER AZIENDE

CONCESSIONARIE AUTORIZZATE ALLA RACCOLTA DI ABBONAMENTI E PUBBLICITÀ:
(la concessionaria è riportata in alto a destra sulla ricevuta di pagamento)

• Work Media Srl - Viale Marelli, 352 - 20099
Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02.92800600
Fax. 02.36743884

• Promozioni editoriali Police Srl
Via Capo Peloro, 10 Roma - Tel. 06.99709282

• Gruppo Edi.Com. Srl
Piazza Aldo Moro 61 - 70124 Bari - Tel. 080 40 39 311

Condizioni di abbonamento per i cittadini:

- **Ordinario** da € 158,00
- **Sostenitore** da € 178,00
- **Benemerito** da € 198,00

Work Media Srl - Via Marelli, 352
Sesto San Giovanni 20099 (MI)
www.workmedia.org

Pubblicità con abbonamento omaggio (iva inclusa)

Piccola: piè pagina 255 mm x 65 mm € 288,00

Media: mezza pagina 255 mm x 190 € 444,00

Grande: pagina intera 255 mm x 380 mm € 594,00

Inviare i PDF all'indirizzo: redazione@workmedia.org

SCONTI PER I LETTORI!

Collegandovi al sito www.carabinieriditalia.it e visitando la sezione "Partner" troverete le attività commerciali che offrono sconti a tutti i nostri lettori!

AVVISO AGLI ABBONATI: Nel caso voleste rinunciare all'abbonamento, per nostra comodità amministrativa e contabile, vi preghiamo di avvisare la concessionaria per la diffusione (trovate i riferimenti sulla ricevuta d'abbonamento) almeno 90 giorni prima della scadenza.

ATTENTI ALLE TRUFFE

Per ulteriori e approfondite informazioni collegatevi al sito www.workmedia.org e prendete visione del vademecum per evitare truffe o omonimie.



**SOLUZIONI
TECNOLOGICHE SDA.
UN MONDO
DI SERVIZI INNOVATIVI.**

Le tecnologie innovative SDA sono studiate per facilitare ed ottimizzare il tuo lavoro. Avrai a disposizione un mondo di soluzioni personalizzate che ti permetteranno di gestire al meglio le diverse fasi di spedizione direttamente dal tuo PC. Dai software standard a delle vere integrazioni di sistema, per soddisfare ogni tua esigenza. Con le Soluzioni Tecnologiche di SDA, gestire le proprie spedizioni è sempre più semplice. Per informazioni chiama il numero unico a pagamento* 199-113366 o visita il sito www.sda.it

*Costo massimo della telefonata da rete fissa Telecom senza scatto alla risposta: 14,25 centesimi di euro al minuto IVA inclusa, il costo da mobile varia in funzione del gestore utilizzato.